previdenza

Previdenza attiva

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO
È COMPOSTO DALLA NOTA INFORMATIVA
(COMPRENSIVA DI GLOSSARIO), DAL REGOLAMENTO,
DALL'INFORMATIVA PRIVACY, DAL DOCUMENTO
SUL REGIME FISCALE E DAL DOCUMENTO
SULLE ANTICIPAZIONI.

AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA



Piano Individuale Pensionistico
di tipo Assicurativo
Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto
dalla Covip con il n. 5010

edizione aprile 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- La tua **posizione previdenziale**.
- Le tue **condizioni contrattuali**.
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa-mps.it** oppure contattaci direttamente

- Modulo di richiesta online su **www.axa-mps.it**, sezione **Contattaci**
- **Chat** presente in Area Clienti
- Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- Indirizzo PEC: **axampsvita@legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

AXA MPS Previdenza Attiva

Fondo Pensione - Piano Individuale Pensionistico (PIP)
Forma Pensionistica complementare individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento
indice

Parte I - Identificazione e scopo del PIP

Art. 1.	Denominazione	3
Art. 2.	Istituzione del PIP	3
Art. 3.	Scopo	3

Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art. 4.	Regime della forma pensionistica	3
Art. 5.	Destinatari	3
Art. 6.	Scelte di investimento	3
Art. 7.	Spese	4

Parte III - Contribuzione e prestazioni

Art. 8.	Contribuzione	5
Art. 9.	Determinazione della posizione individuale	5
Art. 10.	Prestazioni pensionistiche	6
Art. 11.	Erogazione della rendita	7
Art. 12.	Trasferimento e riscatto della posizione individuale	7
Art. 13.	Anticipazioni	8
Art. 14.	Altre prestazioni assicurative	8

Parte IV - Identificazione e scopo del PIP

Art. 15.	Separatezza patrimoniale e contabile	8
Art. 16.	Responsabile	9
Art. 17.	Conflitti di interesse	9

Parte V - Rapporti con gli aderenti

Art. 18.	Modalità di adesione	9
Art. 19.	Trasparenza nei confronti degli aderenti	9
Art. 20.	Comunicazioni e reclami	9

Parte VI - Norme finali

Art. 21.	Modifiche al Regolamento	9
Art. 22.	Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP	10
Art. 23.	Rinvio	10

Allegato. Disposizioni in materia di Responsabile 11

Regolamento

Parte I - Identificazione e scopo del PIP

Art. 1 - Denominazione

1 Il ***"AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione"***, di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art. 2 - Istituzione del PIP

1 Il PIP è stato istituito da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. di seguito definita "Compagnia".

2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito "COVIP".

3 Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

4 La Compagnia ha sede in Roma.

Art. 3 - Scopo

1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1 L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 - Scelte di investimento

1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.

2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.

3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una gestione interna separata e/o al valore delle quote di due fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.

4 L'investimento delle risorse della gestione interna separata e dei fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.

6 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata e/o i fondi interni, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

7 In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" la porzione di posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea di investimento più prudente individuata dalla compagnia e indicata nella nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 - Spese

1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.

2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:
   - a.1) direttamente a carico dell'aderente è prevista una spesa percentuale calcolata su ciascun versamento;
   - a.2) indirettamente a carico dell'aderente: con riferimento alla gestione interna separata, come prelievo sul rendimento annuo della gestione interna separata; con riferimento ai fondi interni, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio dei fondi interni;

b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
   - b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12, comma 1 e comma 2, lettera a) del presente Regolamento;
   - b.2) per la modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri tra la gestione interna separata e i fondi interni;
   - b.3) per la riallocazione della posizione individuale maturata tra la gestione interna separata e i fondi interni ovvero combinazioni predefinite dalla Compagnia.

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 11 del Regolamento: è prevista una spesa percentuale di erogazione della rendita, già ricompresa nella determinazione dei coefficienti di trasformazione.
   In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti nonché di adesioni di dipendenti della Compagnia e dei loro familiari fiscalmente a carico, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni;

d) spese relative alla Prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).

3 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione interna saparata e dei fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata e dei fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge.

5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

Parte III - Contribuzione e Prestazioni

Art. 8 - Contribuzione

1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.

2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.

3 L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.

4 È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

5 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. a.1.

3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni in cui risulta investita.

4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7, comma 2, lettera a2). Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza mensile. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza quindicinale e comunque alla fine di ogni mese.

7 Nei casi indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4 L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5 L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6 Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7 Nel caso non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8 In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);

3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
   a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
   b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
   c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
   d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 - Altre prestazioni assicurative

1 In caso di decesso prima del pensionamento la posizione individuale da erogare agli eredi o ai diversi beneficiari designati dall'aderente sarà maggiorata di una percentuale dell'importo della posizione individuale, variabile in base all'età dell'aderente al momento del decesso.
Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell'adesione.
Si rinvia alle Condizioni generali di contratto per il dettaglio delle caratteristiche di tale prestazione.

Parte IV - Profili Organizzativi

Art. 15 - Separatezza patrimoniale e contabile

1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.

2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.

4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 16 - Responsabile

1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.

2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 - Conflitti di interesse

1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Parte V - Rapporti con gli Aderenti

Art. 18 - Modalità di adesione

1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.

3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti della gestione interna separata, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 20 - Comunicazioni e reclami

1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Parte VI - Norme Finali

Art. 21 - Modifiche al Regolamento

1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 22.

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 - Rinvio

1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

Allegato. Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 – Nomina e cessazione dall'incarico

1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.

2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.

3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.

2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 – Decadenza

1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 – Retribuzione

1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.

3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico della Compagnia.

Art. 5 – Autonomia del Responsabile

1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.

2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 – Doveri del Responsabile

1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata in base alla quale si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
   i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata

avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;

ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;

iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;

v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP).

4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 – Rapporti con la COVIP

1 Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 del codice civile.

Roma, aprile 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen

AXA MPS Previdenza Attiva

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5010

Nota informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la Covip il 30/04/2020)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente
- Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione
- Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa è redatta da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip ma non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima.

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente

Presentazione di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA **17**
Contribuzione **18**
La prestazione pensionistica complementare **18**
Prestazioni assicurative accessorie 19
Proposte di investimento **19**
Gestione interna separata MPV Previdenza 20
Fondo assicurativo interno MPV Previdenza Equilibrato 20
Fondo assicurativo interno MPV Previdenza Aggressivo 21

Scheda dei costi

Singole voci di costo 22
Indicatore sintetico dei costi 22

Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali **25**
Perché una pensione complementare 25
Lo scopo di **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** 25
Come si costruisce la pensione complementare 25
Il Responsabile 25
Il Finanziamento **26**
Il TFR 26
I contributi 26
L'investimento e i rischi connessi **27**
Dove si investe 27
Attenzione ai rischi 27
Le proposte di investimento 27
Modalità di impiego dei contributi **34**
Come stabilire il tuo profilo di rischio 34
Le conseguenze sui rendimenti attesi 34
Come modificare la scelta nel tempo 34
Le prestazioni pensionistiche **34**
Cosa determina l'importo della tua prestazione 35
La pensione complementare 35
La prestazione in capitale 36
Le prestazioni assicurative accessorie **36**
In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento **36**
Le anticipazioni 36
Il riscatto della posizione maturata 36
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare **38**
I costi connessi alla partecipazione **38**
I costi nella fase di accumulo 38
L'indicatore sintetico dei costi 38
I costi nella fase di erogazione 39
Il regime fiscale **39**
I contributi 39
I rendimenti 40
Le prestazioni 40
Altre informazioni **40**
Per aderire 40
La valorizzazione dell'investimento 40
Comunicazioni agli iscritti 40
La mia pensione complementare 41
Antiriciclaggio 41
Clausola di esclusione 41
Reclami 41

Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione 43

Glossario 51

Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare 53

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 55

AXA MPS Previdenza Attiva

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5010

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente

Dati aggiornati a dicembre 2019
(in vigore dal 01/05/2020)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** e facilitarti il confronto tra **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** e le altre forme pensionistiche complementari.

A. Presentazione di AXA MPS Previdenza Attiva

A.1 Elementi di identificazione di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA

Il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA – fondo pensione è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA è stato istituito da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo AXA Italia, ed è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5010.

A.2 Destinatari

AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale.

A.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia.
L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

A.4 Informazioni pratiche

Sito internet del fondo: www.axa-mps.it
Indirizzo e-mail: info@axa-mps.it
Telefono: 06 50870.1
Fax: 0039 06 51760323
Sede di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.: Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma (RM)
La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di contratto sono resi disponibili gratuitamente nell'apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti documenti.

N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra la Compagnia e l'iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto, di cui ti raccomandiamo pertanto la lettura.
In presenza di eventuali difficoltà interpretative legate all'utilizzo di terminologie differenti nella redazione delle Condizioni generali di contratto rispetto a quelle impiegate nel Regolamento, prevale comunque quanto riportato nel testo regolamentare.

B. Contribuzione

La misura e la periodicità di contribuzione (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono scelte liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.
Ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro.
Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria, possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare**).

C. La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.
Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento **"La mia pensione complementare", versione standardizzata**, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.
Le tipologie di rendita e le relative condizioni che AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web del fondo.
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.
In qualsiasi momento puoi richiedere un'**anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web del fondo.
Trascorsi due anni dall'adesione a AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA.
Per vicende legate alla tua vita lavorativa (es.: disoccupazione), ti è consentito di richiedere la **RITA** o **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.
In caso di decesso prima del pensionamento la posizione individuale che verrà erogata ai tuoi eredi o ai diversi beneficiari che ci avrai indicato sarà maggiorata di una quota pari al 5%, se il decesso avviene entro il 65° anno di età, ovvero allo 0,1% per età superiori. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell'adesione.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nel Regolamento, disponibili sul sito web del fondo.

C.1 Prestazioni assicurative accessorie

Tipologia di prestazione	Adesione	Caratteristiche della Prestazione
Premorienza	Obbligatoria	Maggiorazione della posizione individuale dovuta agli aventi diritto in caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento. La maggiorazione è pari a: - 5% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni; - 0,1% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 65 anni.

D. Proposte di investimento

I contributi che l'Aderente decide di investire potranno essere impiegati nella Gestione Interna Separata "MPV PREVIDENZA" e/o in uno o entrambi i Fondi interni denominati "MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO" e "MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO".

L'Aderente può altresì scegliere di aderire ad uno dei seguenti profili di investimento:
- Profilo **100% Premium**
- Profilo **80% Premium**
- Profilo **70% Premium**

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.
Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E' pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).
Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

La Gestione Interna Separata "MPV PREVIDENZA" è destinata ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell'iscritto, la porzione di montante relativo alla prestazione anticipata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) non ancora erogata.

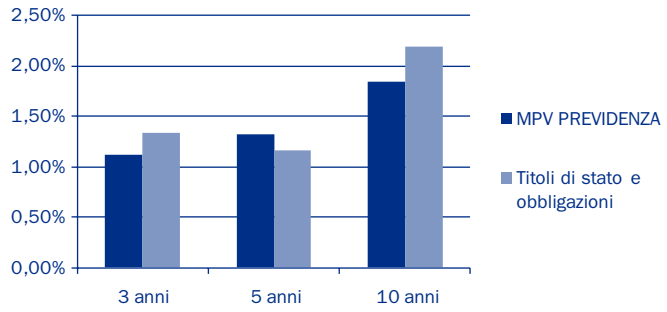
Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascuna linea nella **Nota informativa**, disponibile sul sito web del fondo.

Gestione Interna Separata MPV Previdenza

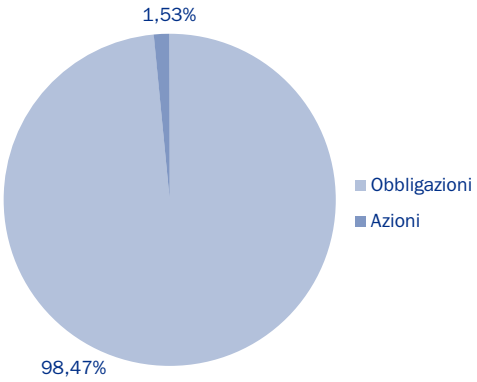
COMPARTO GARANTITO	ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO/LUNGO (tra 10 e 15 ANNi)	Rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo nella prospettiva di fornire agli assicurati elevati livelli di copertura assicurativa con garanzia di un rendimento minimo.

Caratteristiche della garanzia: la garanzia prevede un tasso annuo di rivalutazione non inferiore allo 0,50% per i contributi versati nei primi due anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del secondo anno.
Data di avvio dell'operatività del comparto: 21 settembre 2007
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 526.872.367,21
Rendimento netto del 2019: 1,02%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2019



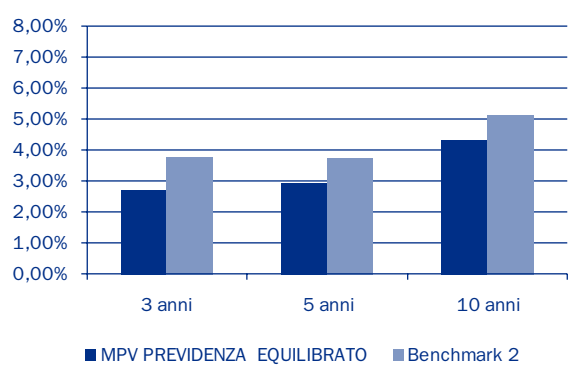
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Fondo assicurativo interno MPV Previdenza Equilibrato

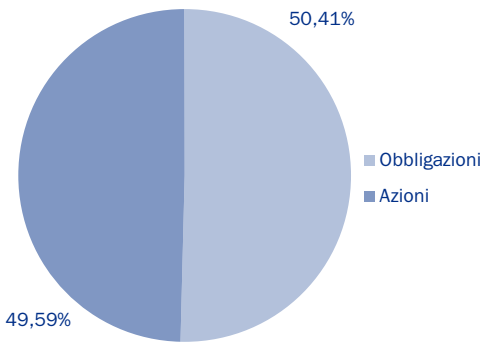
COMPARTO BILANCIATO	ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO-LUNGO (tra 10 e 15 ANNI)	Rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. Tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di una politica di gestione attiva finalizzata al superamento del benchmark, anche attraverso la selezione dei migliori Fondi/comparti presenti sul mercato.

Data di avvio dell'operatività del comparto: 15 luglio 2009
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 92.978.939
Rendimento netto del 2019: 12,34%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2019



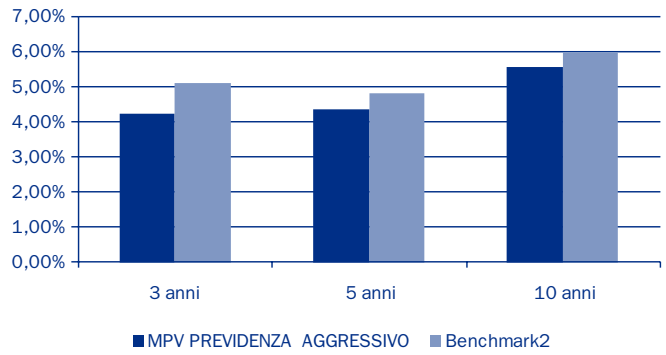
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Fondo assicurativo interno MPV Previdenza Aggressivo

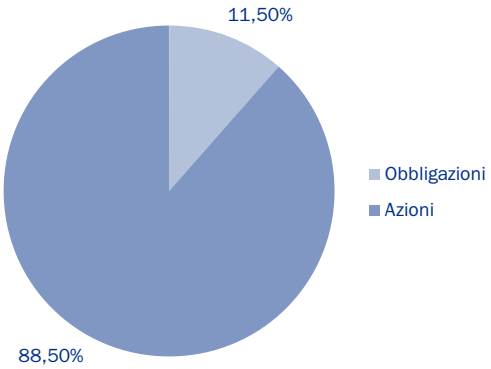
COMPARTO AZIONARIO	ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO-LUNGO (tra 10 e 15 ANNI	Rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. Tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di una politica di gestione attiva finalizzata al superamento del benchmark, anche attraverso la selezione dei migliori Fondi/comparti presenti sul mercato.

Data di avvio dell'operatività del comparto: 30 giugno 2009
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 113.084.754
Rendimento netto del 2019: 18,84%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2019



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

L'Aderente può scegliere di aderire ad uno dei seguenti profili di investimento:

Denominazione	Descrizione
Profilo 100% Premium	**Finalità:** rivalutazione del capitale nel lungo periodo rispondendo alle esigenze di chi intende salvaguardare i contributi versati e/o trasferiti attraverso l'investimento in una combinazione di comparti con garanzia di risultato, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti. **Orizzonte temporale:** lungo. **Grado di rischio:** basso. **Composizione:** la percentuale di ripartizione dei contributi netti tra la Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO viene determinata in misura tale che alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) l'importo della posizione individuale maturata sia almeno pari al 100% dei contributi netti versati. Per il dettaglio della composizione vedi tabella C1 nel paragrafo C della sezione "**Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare**". **Ribilanciamento:** non previsto.
Profilo 80% Premium	**Finalità:** rivalutazione del capitale nel lungo periodo rispondendo alle esigenze di chi intende salvaguardare i contributi versati e/o trasferiti attraverso l'investimento in una combinazione di comparti con garanzia di risultato, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti. **Orizzonte temporale:** lungo. **Grado di rischio:** medio-basso. **Composizione:** la percentuale di ripartizione dei contributi netti tra la Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO viene determinata in misura tale che alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) l'importo della posizione individuale maturata sia almeno pari all'80% dei contributi netti versati. Per il dettaglio della composizione vedi tabella C2 nel paragrafo C della sezione "**Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare**". **Ribilanciamento:** non previsto.
Profilo 70% Premium	**Finalità:** rivalutazione del capitale nel lungo periodo rispondendo alle esigenze di chi intende salvaguardare i contributi versati e/o trasferiti attraverso l'investimento in una combinazione di comparti con garanzia di risultato, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti. **Orizzonte temporale:** lungo. **Grado di rischio:** medio. **Composizione:** la percentuale di ripartizione dei contributi netti tra la Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO viene determinata in misura tale che alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) l'importo della posizione individuale maturata sia almeno pari al 70% dei contributi netti versati. Per il dettaglio della composizione vedi tabella C3 nel paragrafo C della sezione "**Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare**". **Ribilanciamento:** non previsto.

AXA MPS Previdenza Attiva

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5010

Scheda dei costi

(in vigore dal 01/05/2020)

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza dei costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderira a AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Singole voci di costo

Costi nella fase di accumulo Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo ***Direttamente a carico dell'aderente***	Calcolate in percentuale sui contributi versati e prelevate all'atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi, sono pari all'1,75% dell'importo versato
Indirettamente a carico dell'aderente (1): Gestione separata MPV PREVIDENZA	Maggior valore tra 1,60 punti percentuali (rendimento minimo trattenuto) e il 20% del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata. Gli importi sono calcolati con periodicità annuale
Fondo interno MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO	Commissione di gestione annuale pari al 2,15% del patrimonio netto del Fondo ed è applicata quotidianamente nella misura di 1/365 sul valore unitario di ciascuna quota assegnata al contratto
Fondo interno MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO	Commissione di gestione annuale pari al 2,40% del patrimonio netto del Fondo ed è applicata quotidianamente nella misura di 1/365 sul valore unitario di ciascuna quota assegnata al contratto

Spese per l'esercizio di prerogative individuali	
Anticipazione	Non previste
Trasferimento	In caso di trasferimento della posizione individuale verso altra forma pensionistica complementare sarà trattenuta una spesa fissa di euro 20 direttamente sull'importo da trasferire
Riscatto	Non previste
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	Euro 5,00 (Rata trimestrale)

(1) Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio della gestione e dei Fondi possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, e il contributo di vigilanza.

Indicatore sintetico dei costi ISC

Al fine di fornire un'indicazione dell'onerosità delle linee di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA, è riportato per ciascuna linea di investimento l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione

individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Gestione separata MPV PREVIDENZA	3,06%	2,24%	1,93%	1,69%
Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO	3,85%	3,04%	2,73%	2,49%
Fondo MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO	3,61%	2,79%	2,48%	2,24%

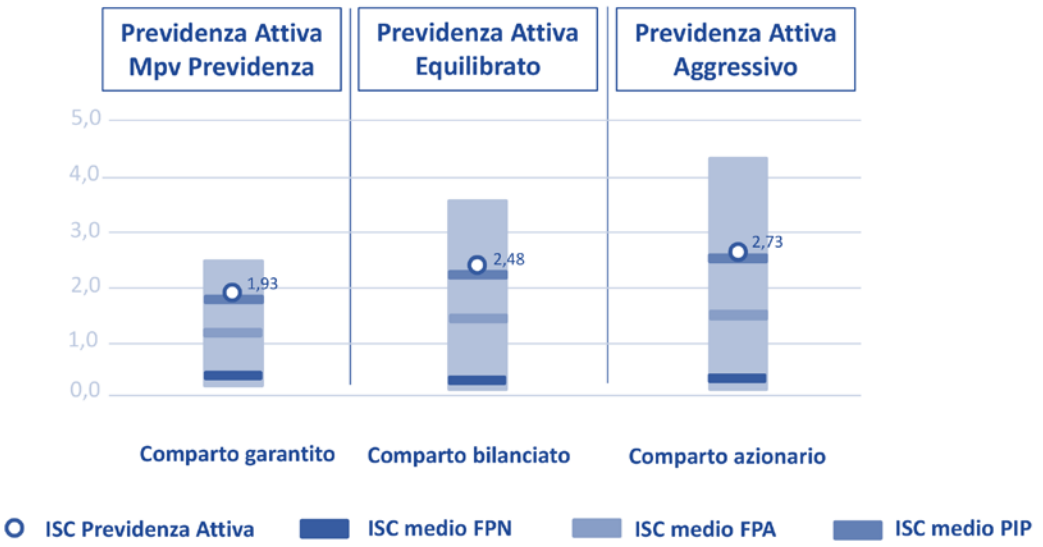
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascuna linea. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l'ISC di ciascuna linea di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di Axa Mps Previdenza Attiva rispetto alle altre forme pensionistiche
(periodo di permanenza 10 anni)



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP *(www.covip.it)*.

Roma, aprile 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen

Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare

A. Informazioni generali

A.1 Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico è in continua evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo; l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.
Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi si iscrive a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo **Il regime fiscale**).

A.2 Lo scopo di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA

AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** ('rendita'), che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nel tuo esclusivo interesse.

A.3 Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale) che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti. Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.
Al momento del pensionamento la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita.
La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').

*** Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento**

A.4 Il Responsabile

La struttura organizzativa di **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** prevede la presenza di un 'Responsabile', che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell'interesse esclusivo degli iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.

*** I requisiti e le funzioni attribuite al Responsabile sono contenute nell'apposito Allegato al Regolamento. Per informazioni sull'attuale Responsabile consulta la sezione IV 'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare'.**

B. Il Finanziamento

Il finanziamento di **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** avviene mediante il versamento di contributi.
Se sei un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi puoi versare il **TFR (trattamento di fine rapporto)**. Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria, ma non risulti iscritto alla previdenza complementare, puoi decidere di iscriverti a AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA e contribuire con una minor quota di TFR, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.
Al finanziamento del Piano individuale previdenziale può contribuire anche il tuo datore di lavoro nel caso abbia assunto specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.
Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, nella Sezione '**Contribuzione**'.

B.1 Il TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, questo non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA**. La rivalutazione del TFR versato a **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.

È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').

B.2 I contributi

AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercitare tale scelta è però importante che tu abbia ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne rinverrai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare **La mia pensione complementare**, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo **Altre informazioni**).

ATTENZIONE: *Gli strumenti che AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. La Compagnia non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo*

*eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nella Sezione '**Comunicazioni agli iscritti**'.*

Se sei un lavoratore dipendente, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento.

C. L'Investimento e i rischi connessi

C.1 Dove si investe

I contributi versati al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento sono investiti in **strumenti finanziari** (titoli di stato ed altri titoli obbligazionari, azioni, quote di fondi comuni di investimento) sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano assicurativo e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

C.2 Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole della possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, un risultato finale rispondente alle aspettative. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito**.

In presenza di una garanzia di rendimento il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA ti propone una garanzia di rendimento nella Gestione Separata "MPV PREVIDENZA" con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

C.3 Le proposte di investimento

AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA ti propone una pluralità di opzioni di investimento (linee di investimento). Ogni opzione è caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:
- MPV PREVIDENZA
- MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO
- MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO

Il piano ti consente inoltre di scegliere forme di 'combinazione' delle precedenti linee, già predeterminate dalla Compagnia:
- Profilo 100% PREMIUM
- Profilo 80% PREMIUM
- Profilo 70% PREMIUM

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per le linee di investimento MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO e MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO un "benchmark".

Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. La composizione è fornita dettagliatamente nella sezione relativa ai Fondi interni. Con riferimento alla linea di investimento MPV PREVIDENZA non è previsto alcun benchmark in quanto si prefigge uno stile di

gestione “total return”, che mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio lungo termine. L’obiettivo è ottenere un rendimento lordo analogo al tasso di rendimento medio dei titoli di stato.

Gestione Separata MPV PREVIDENZA

Categoria del comparto: Garantito.
La valuta di denominazione: euro.
Finalità della gestione: la Gestione “MPV PREVIDENZA” è finalizzata alla conservazione ed alla rivalutazione dei capitali investiti nel lungo periodo nella prospettiva di fornire agli assicurati più elevati livelli di copertura assicurativa e la garanzia di un rendimento minimo.
Garanzia: la garanzia prevede un tasso annuo di rivalutazione non inferiore allo 0,50% per i contributi versati nei primi due anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del secondo anno.
N.B. *Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all’intervenuta variazione. Qualora ciò si verifichi, la Compagnia ne darà comunicazione all’aderente, consentendo, come prevede la normativa, di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.*
Orizzonte temporale dell’Aderente: medio/lungo periodo.
Grado di rischio: basso
Politica di investimento:
Politica di gestione: le politiche gestionali relative alla Gestione separata MPV PREVIDENZA sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche “costo storico” e, quando vendute o scadute, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, criterio generalmente utilizzato per strumenti di investimento diversi dalle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I), ma è determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze. Quindi la gestione, nel breve periodo, risente in misura minore, rispetto a patrimoni contabilizzati al valore di mercato, dell’andamento dei corsi dei titoli.
Strumenti finanziari: titoli di stato ed obbligazioni, azioni, quote di OICR e di Fondi Immobiliari.
Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade).
Aree geografiche di investimento: prevalentemente area euro.
Benchmark: la Gestione MPV PREVIDENZA non ha benchmark in quanto si prefigge uno stile di gestione “total return”, che mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. L’obiettivo è ottenere un rendimento lordo analogo al tasso di rendimento medio dei titoli di stato.
Questo comparto è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).

Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione **Informazioni sull’andamento della gestione**.

Fondo interno MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO

Categoria del comparto: Bilanciato.
La valuta di denominazione: euro.
Finalità della gestione: la rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo: tale obiettivo è perseguito mediante l’adozione di una politica di gestione attiva finalizzata al superamento del benchmark.
Orizzonte temporale dell’aderente: medio/lungo periodo.
Grado di rischio: medio-alto.
Politica di investimento:
Politica di gestione: I Fondi interni predisposti per il presente contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo “multimanager”, operano cioè selezionando più Fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al benchmark di riferimento.
Strumenti finanziari:
1) strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da

organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri, che abbiano un rating minimo pari ad A o equivalente e che facciano riferimento alle seguenti tipologie:

a) titoli di Stato;
b) titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso nominale;
c) titoli azionari;
d) strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, finalizzati alla buona gestione del Fondo. Resta in ogni caso inteso che l'investimento in strumenti finanziari derivati potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detto investimento non alteri i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo;
e) titoli strutturati e altri ibridi che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale nel rispetto dei limiti e della normativa vigente 2001/107/CE e 2001/108/CE;

2) Fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:

a) OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE;
b) OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24/02/1998 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale secondo la normativa vigente;
c) OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
d) Fondi chiusi mobiliari, situati nella zona A nei limiti previsti dalla normativa vigente;

3) strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che facciano riferimento alle seguenti tipologie ed abbiano una scadenza non superiore a sei mesi:

a) depositi bancari in conto corrente;
b) certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario;
c) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso una banca;

4) Crediti, verso l'erario per crediti d'imposta maturati.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area euro.
Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici, sovranazionali e privati prevalentemente con rating elevato (investment grade).
Benchmark: 25% MSCI Europe; 13% MSCI USA; 4% MSCI Emerging Markets; 8% MSCI AC Pacific; 24% JPM Emu Global Government Bond Index LC; 12% Merrill Lynch Emu Large Cap Investment Grade; 4% Merrill Lynch European Currency HY; 10% ML Euro Treasury Bill.

Fondo interno MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO

Categoria del comparto: Azionario.
La valuta di denominazione: euro.
Finalità della gestione: Rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo: tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di una politica di gestione attiva finalizzata al superamento del benchmark, cogliendo le migliori opportunità del mercato, anche attraverso la selezione dei migliori Fondi/comparti presenti sul mercato.
Orizzonte temporale dell'Aderente: medio/lungo periodo.
Grado di rischio: alto.
Politica di investimento:
Politica di gestione: I Fondi interni predisposti per il presente contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager": operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al benchmark di riferimento.
Strumenti finanziari:

1) strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri, che abbiano un rating minimo pari ad A o equivalente e che facciano riferimento alle seguenti tipologie:

a) titoli di Stato;
b) titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso nominale;
c) titoli azionari;
d) strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, finalizzati alla buona gestione del Fondo. Resta in ogni caso inteso che l'investimento in strumenti finanziari derivati potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detto investimento non alteri i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo;
e) titoli strutturati e altri ibridi che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale nel rispetto dei limiti e della normativa vigente 2001/107/CE e 2001/108/CE;

2) fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:
a) OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE;
b) OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24/02/1998 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale secondo la normativa vigente;
c) OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
d) Fondi chiusi mobiliari, situati nella zona A nei limiti previsti dalla normativa vigente;

3) strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che facciano riferimento alle seguenti tipologie ed abbiano una scadenza non superiore a sei mesi:
a) depositi bancari in conto corrente;
b) certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario;
c) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso una banca;

4) Crediti, verso l'erario per crediti d'imposta maturati.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area euro.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici, sovranazionali e privati prevalentemente con rating elevato (investment grade).

Benchmark: 45% MSCI Europe; 21% MSCI USA; 12% MSCI Emerging Markets; 12% MSCI AC Pacific; 5% JPM Emu Global Government Bond Index LC; 5% ML Euro Treasury Bill. È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio lungo termine.

Profilo 100% Premium

Finalità: rivalutazione del capitale nel lungo periodo finalizzata alla salvaguardia dei contributi versati e/o trasferiti attraverso l'investimento in una combinazione di comparti con garanzia di risultato, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti.

Orizzonte temporale dell'Aderente: lungo periodo.

Grado di rischio: basso.

Composizione: la percentuale di ripartizione dei contributi netti tra la Gestione separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO viene determinata in misura tale che la parte dei contributi investita nella Gestione separata consenta, tramite le rivalutazioni annuali, di ottenere alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) almeno il 100% dei contributi netti versati. La percentuale da destinare alla Gestione separata è calcolata attualizzando ciascun contributo netto versato, al tasso minimo garantito in vigore alla data del versamento di ciascun contributo, per il periodo intercorrente tra la suddetta data e quella di scadenza.

Si riporta di seguito la ripartizione dei contributi per un aderente che aderisca al profilo 100% Premium, ipotizzando un contributo annuo netto dei costi direttamente a carico dell'Aderente di € 1.000 e una prospettiva di permanenza nel Piano Individuale di Previdenza (anni mancanti alla pensione) di 20 anni:

Tabella C1*

Anni alla pensione	% Investimento in GS	Investito in GS (netto caricamento)	Scadenza
20	90,51%	905,06	1.000,00
19	90,96%	909,59	1.000,00
18	91,41%	914,14	1.000,00
17	91,87%	918,71	1.000,00
16	92,33%	923,30	1.000,00
15	92,79%	927,92	1.000,00
14	93,26%	932,56	1.000,00
13	93,72%	937,22	1.000,00
12	94,19%	941,91	1.000,00
11	94,66%	946,61	1.000,00
10	95,13%	951,35	1.000,00
9	95,61%	956,10	1.000,00
8	96,09%	960,89	1.000,00
7	96,57%	965,69	1.000,00
6	97,05%	970,52	1.000,00
5	97,54%	975,37	1.000,00
4	98,02%	980,25	1.000,00
3	98,51%	985,15	1.000,00
2	99,01%	990,07	1.000,00
1	99,50%	995,02	1.000,00

Si evidenzia che in caso di modifica del livello del tasso minimo garantito contrattualmente, le percentuali di ripartizione dei contributi tra Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO varieranno. In particolare in caso di riduzione del tasso minimo garantito, sarà incrementata la quota di contributi da destinare alla Gestione e viceversa in caso di aumento del livello del tasso minimo garantito dal contratto. La ripartizione dei contributi in base alle nuove percentuali sarà applicata esclusivamente sui premi successivi alla variazione del tasso minimo garantito.

* La ripartizione non tiene conto della tassazione di cui al paragrafo F.2.

Modalità di ribilanciamento: il ribilanciamento non è previsto.

Profilo 80% Premium

Finalità: rivalutazione del capitale nel lungo periodo finalizzata alla salvaguardia di parte dei contributi versati e/o trasferiti attraverso l'investimento in una combinazione di comparti con garanzia di risultato, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti.
Orizzonte temporale dell'Aderente: lungo periodo.
Grado di rischio: medio basso.
Composizione: la percentuale di ripartizione dei contributi netti tra la Gestione separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO viene determinata in misura tale che la parte dei contributi investita nella Gestione separata consenta, tramite le rivalutazioni annuali, di ottenere alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) almeno l'80% dei contributi netti versati. La percentuale da destinare alla Gestione separata è calcolata attualizzando ciascun contributo netto versato, al tasso minimo garantito in vigore alla data del versamento di ciascun contributo, per il periodo intercorrente tra la suddetta data e quella di scadenza.

Si riporta di seguito la ripartizione dei contributi per un aderente che aderisca al profilo 80% Premium, ipotizzando un contributo annuo netto dei costi direttamente a carico dell'Aderente di € 1.000 e una prospettiva di permanenza nel Piano Individuale di Previdenza (anni mancanti alla pensione) di 20 anni:

Tabella C2*

Anni alla pensione	% Investimento in GS	Investito in GS (netto caricamento)	Scadenza
20	72,41%	724,05	800,00
19	72,77%	727,67	800,00
18	73,13%	731,31	800,00
17	73,50%	734,97	800,00
16	73,86%	738,64	800,00
15	74,23%	742,33	800,00
14	74,60%	746,05	800,00
13	74,98%	749,78	800,00
12	75,35%	753,52	800,00
11	75,73%	757,29	800,00
10	76,11%	761,08	800,00
9	76,49%	764,88	800,00
8	76,87%	768,71	800,00
7	77,26%	772,55	800,00
6	77,64%	776,41	800,00
5	78,03%	780,30	800,00
4	78,42%	784,20	800,00
3	78,81%	788,12	800,00
2	79,21%	792,06	800,00
1	79,60%	796,02	800,00

Si evidenzia che in caso di modifica del livello del tasso minimo garantito contrattualmente, le percentuali di ripartizione dei contributi tra Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO varieranno. In particolare in caso di riduzione del tasso minimo garantito, sarà incrementata la quota di contributi da destinare alla Gestione e viceversa in caso di aumento del livello del tasso minimo garantito dal contratto. La ripartizione dei contributi in base alle nuove percentuali sarà applicata esclusivamente sui premi successivi alla variazione del tasso minimo garantito.

* La ripartizione non tiene conto della tassazione di cui al paragrafo F.2.

Modalità di ribilanciamento: il ribilanciamento non è previsto

Profilo 70% Premium

Finalità: rivalutazione del capitale nel lungo periodo finalizzata alla salvaguardia dei contributi versati e/o trasferiti attraverso l'investimento in una combinazione di comparti con garanzia di risultato, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti.
Orizzonte temporale dell'Aderente: lungo periodo.
Grado di rischio: medio.
Composizione: la percentuale di ripartizione dei contributi netti tra la Gestione separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO viene determinata in misura

tale che la parte dei contributi investita nella Gestione separata consenta, tramite le rivalutazioni annuali, di ottenere alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) almeno il 70% dei contributi netti versati. La percentuale da destinare alla Gestione separata è calcolata attualizzando ciascun contributo netto versato, al tasso minimo garantito in vigore alla data del versamento di ciascun contributo, per il periodo intercorrente tra la suddetta data e quella di scadenza.
Si riporta di seguito la ripartizione dei contributi per un aderente che aderisca al profilo 70% Premium, ipotizzando un contributo annuo netto dei costi direttamente a carico dell'Aderente di € 1.000 e una prospettiva di permanenza nel Piano Individuale di Previdenza (anni mancanti alla pensione) di 20 anni:

Tabella C3*

Anni alla pensione	% Investimento in GS	Investito in GS (netto caricamento)	Scadenza
20	63,35%	633,54	700,00
19	63,67%	636,71	700,00
18	63,99%	639,90	700,00
17	64,31%	643,09	700,00
16	64,63%	646,31	700,00
15	64,95%	649,54	700,00
14	65,28%	652,79	700,00
13	65,61%	656,05	700,00
12	65,93%	659,33	700,00
11	66,26%	662,63	700,00
10	66,59%	665,94	700,00
9	66,93%	669,27	700,00
8	67,26%	672,62	700,00
7	67,60%	675,98	700,00
6	67,94%	679,36	700,00
5	68,28%	682,76	700,00
4	68,62%	686,17	700,00
3	68,96%	689,60	700,00
2	69,31%	693,05	700,00
1	69,65%	696,52	700,00

Si evidenzia che in caso di modifica del livello del tasso minimo garantito contrattualmente, le percentuali di ripartizione dei contributi tra Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO varieranno. In particolare in caso di riduzione del tasso minimo garantito, sarà incrementata la quota di contributi da destinare alla Gestione e viceversa in caso di aumento del livello del tasso minimo garantito dal contratto. La ripartizione dei contributi in base alle nuove percentuali sarà applicata esclusivamente sui premi successivi alla variazione del tasso minimo garantito.

* La ripartizione non tiene conto della tassazione di cui al paragrafo F.2.

Modalità di ribilanciamento: il ribilanciamento non è previsto.

** Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione Informazioni sull'andamento della gestione.

C.4 Modalità di impiego dei contributi

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento effettuata sulla base delle opzioni che AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA ti propone e che sono descritte al precedente paragrafo C.3. Ove tu ritenga che le caratteristiche delle opzioni proposte non siano adeguate alle tue personali esigenze di investimento, AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA ti consente di ripartire tra le linee di investimento offerte il tuo flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In tal caso dovrai però porre particolare attenzione alle scelte che farai di tua iniziativa e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell'investimento che sceglierai non sarà più corrispondente a quello rappresentato dai singoli comparti (Gestione separata e i Fondi interni) o profili di investimento offerti, anche se ovviamente dipenderà da quello delle linee di investimento prescelte. Nella scelta di investimento è opportuno tenere anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

A) Come stabilire il proprio profilo di rischio

Prima di effettuare tale scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sostenere, considerando, oltre alla propria personale propensione, anche altri fattori quali:

- le proprie condizioni economiche e finanziarie
- la capacità contributiva attuale e prospettica
- l'orizzonte temporale di partecipazione alla forma pensionistica complementare

B) Le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che è possibile attendersi dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumerti. In via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

In linea generale, le linee di investimento più rischiose non sono consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

È fondamentale monitorare nel tempo le scelta di allocazione dell'investimento realizzata in considerazione del mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinarla.

* Nella **Sezione III 'Informazioni sull'andamento della gestione'**, sono illustrati con un grafico i risultati conseguiti da **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma ricordati che **i rendimenti passati sono necessariamente indicativi di quelli futuri**, vale a dire che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

C) Come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione (riallocazione). La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.

La riallocazione può essere richiesta trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e/o dall'ultima riallocazione.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata è importante tenere conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascuna linea di provenienza.

D. Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione del capitale)

D.1 Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l'aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. La prestazione potrà essere percepita in forma di rendita (pensione complementare) o in forma capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: si può decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime di base, fino a quando lo si ritiene opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento è importante tenere conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari, inoltre, è consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.

*** I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento**

D.2 Cosa determina l'importo della prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da **AXA MPSPREVIDENZA ATTIVA** è importante che tu abbia presente fin da ora che l'importo della prestazione sarà tanto più elevato quanto:

a. più alti sono i versamenti che effettuerai;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, senza interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
c. più è lungo il periodo di tempo tra il momento dell'adesione e quello in cui sarà percepita la pensione complementare (al momento del pensionamento, infatti, saranno stati effettuati più versamenti e saranno maturati più rendimenti);
d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che porrai nel confrontare i costi da sostenere con quelli delle altre forme cui è possibile aderire, dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo. Inoltre, per la parte che sarà percepita in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l' età, più elevato sarà l'importo della pensione.

D.3 La prestazione in forma di rendita (pensione complementare)

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata **una pensione complementare** (rendita), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) e all'età a quel momento. La **trasformazione del capitale in una rendita** avviene applicando i 'coefficienti di conversione' che sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiore sarà la posizione individuale accumulata e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della pensione.

Per l'erogazione della pensione **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** consente di scegliere tra:

- una rendita vitalizia immediata rivalutabile (ti sarà corrisposta finché rimani in vita);
- una rendita vitalizia immediata rivalutabile e reversibile totalmente o parzialmente (in caso di decesso la rendita viene corrisposta alla persona da te designata nella percentuale da te scelta).

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata rivalutabile.

Tavola demografica	**A62 I**
Tasso tecnico	0,00%
Rivalutazione	in funzione del rendimento della Gestione Separata "MPV12"

AXA MPS Assicurazioni Vita potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita. AXA MPS Assicurazioni Vita ti informerà preventivamente e per iscritto, descrivendoti le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla

normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tuoi confronti nei tre anni antecedenti al pensionamento.

N.B. Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

* **Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta il Documento sull'erogazione delle rendite.**

D.4 La prestazione in forma capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.
In alcuni casi limitati (lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

* **Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III del Regolamento.**

E. Le prestazioni nella fase di accumulo

E.1 Prestazioni assicurative accessorie

In caso di decesso prima del pensionamento la posizione individuale che avrai accumulato in AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA verrà erogata ai tuoi eredi o ai diversi beneficiari che ci avrai indicato e sarà maggiorata di una quota pari al:

- 5% del capitale stesso, se il decesso avviene ad età inferiore o uguale a 65 anni;
- 0,1% del capitale stesso, se il decesso avviene ad età superiore a 65 anni.

Tale copertura è **obbligatoria** e si attiva automaticamente al momento dell'adesione.

F. In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

F.1 In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La fase di accumulo si conclude di norma al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).
In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, anche parziale, tranne che nei casi di seguito indicati.

F.2 Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.
Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.
In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi reintegrativi della posizione individuale.

* **Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni. Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.**

F.3 Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata,

indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.
Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e AXA MPS Previdenza Attiva. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di AXA MPS Previdenza Attiva.

Riscatto individuale parziale (il 50% della posizione individuale maturata):
In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

Ai fini dell'ottenimento del Riscatto parziale, oltre al modulo debitamente compilato e sottoscritto disponibile sul sito internet della compagnia, occorre fornire la seguente documentazione:
1) Attestazione di cessazione dell'attività lavorativa;
2) Attestazione di disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48;
   o in alternativa:
   - Documentazione attestante il ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
   - Documentazione attestante la collocazione in cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, a zero ore per un periodo di almeno 12 mesi.
3) Documento d'identità valido.

Riscatto totale (con chiusura della posizione):
- Ammesso:
  - in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  - in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
- Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione collettiva.

Per ottenere il Riscatto totale, oltre al modulo debitamente compilato e sottoscritto disponibile sul sito internet della compagnia, occorre fornire la seguente documentazione:
1) Attestazione di cessazione dell'attività lavorativa;
2) Attestazione di disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
   o in alternativa:
   - Attestazione delle competenti strutture sanitarie comprovanti l'invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
   o in alternativa (solo adesioni collettive):
   - Attestazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda con la quale è avvenuta l'adesione collettiva.
3) Documento d'identità valido.

Riscatto per decesso
In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione rimane acquisita al Fondo.

Per la richiesta di liquidazione degli aventi diritto occorre fornire la seguente documentazione, oltre alla modulistica debitamente compilata e sottoscritta a cura degli eredi e/o aventi diritto:
1) Certificato di morte dell'Aderente e documentazione comprovante quali sono gli eredi e/o gli aventi diritto;
2) Atto sostitutivo di notorietà comprovante gli eredi o gli aventi diritto;
3) Documento di riconoscimento e codice fiscale per ciascuno degli aventi diritto;
4) In caso di eredi minori fornire l'autorizzazione del giudice tutelare all'incasso;
5) Fornire l'IBAN di ciascun avente diritto.

* **Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.**

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si acquisisce in caso di cessazione dell'attività lavorativa con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza se mancano non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia. In caso di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a 24 mesi la RITA è accessibile con un anticipo di 10 anni (a prescindere da requisiti contributivi).

Per la richiesta di RITA occorre fornire la seguente documentazione:

Copia di un documento di identità dell'iscritto

Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa

In base alla tipologia di requisiti maturati per l'accesso alla RITA fornire alternativamente:

– Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza

Comprovata da:

Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; ECOCERT rilasciato dall'Inps o altro certificato dell'ente di appartenenza;

o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 riportante impegno scritto a produrre su richiesta del fondo la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

– Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l'impiego).

G. Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

G.1

Puoi **trasferire** liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA, ivi comprese modifiche particolarmente significative del Regolamento.

Puoi trasferirti anche in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

*** Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono indicate nella Parte VI del Regolamento stesso.**

H. I costi connessi alla partecipazione

H.1

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc.

Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai tuoi versamenti). Altri costi sono invece prelevati dal patrimonio investito; la presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti. In entrambi i casi quindi **i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

* Trovi indicati tutti i costi nella Scheda dei costi della Sezione **Informazioni chiave per l'aderente.**

H.2

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un **'Indicatore sintetico dei costi'**.

In particolare l'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA (v. Tabella **'I costi nella fase di accumulo'** della Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente). Dal calcolo sono esclusi le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque

collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento. L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del 'peso' che i costi praticati da AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati, risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

* I risultati delle stime sono riportati nella **Tabella 'L'indicatore sintetico dei costi'** della Sezione **Informazioni chiave per l'aderente**.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.
Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confronto dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie…).

Nella Sezione I **Informazioni chiave per l'aderente** viene rappresentato l'indicatore sintetico di costo di ciascun comparto di **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

H.3 I costi nella fase di erogazione

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia immediata la Compagnia trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione, pari all'1,25% della rendita stessa. Tale percentuale è già ricompresa nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita della tua posizione individuale e pertanto graverà indirettamente sull'importo della rata di rendita.

AVVERTENZA: Il livello dei costi potrebbero variare nel tempo. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati e alle prestazioni maturate successivamente all'intervenuta variazione. Qualora ciò si verifichi, la Compagnia ne darà comunicazione all'Aderente, consentendo, come prevede la normativa, di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

I. Il regime fiscale

I.1 Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I.2 I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.
Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.
Ti sono riservati ulteriori benefici fiscali se, avendo iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, il tuo versamento annuo è superiore a 5.164,57 euro.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

I.3 I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%; i risultati derivanti da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA sono quindi già al netto di questo onere.

I.4 Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione a AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

* **Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.**

L. Altre informazioni

L.1 Per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **'Modulo di adesione'**.
Il tuo contratto è concluso nel momento in cui AXA MPS Assicurazioni Vita ti avrà comunicato l'accettazione della proposta mediante l'invio dell'originale di polizza.
Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto hai la possibilità di recedere dal rapporto dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata, alla Compagnia.
In caso di recesso il rapporto tra te e AXA MPS Assicurazioni Vita si interrompe e ti rimborserà, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contributo versato.

L.2 La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio di MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO e MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato in tali due linee di investimento dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote.
Il valore del patrimonio di MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO e MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO e delle relative quote è determinato il giorno 15 (se festivo, il primo giorno successivo) e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese (data di valorizzazione). I suddetti valori sono diffusi mediante pubblicazione sul sito web www.axa-mps.it. Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del patrimonio del Fondo interno, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della Gestione. Con riferimento alla Gestione MPV PREVIDENZA, la Compagnia determina la misura di rivalutazione delle somme affluite nella Gestione al 31 dicembre di ciascun anno. Il tasso annuo di rivalutazione è ottenuto applicando, al tasso di rendimento finanziario conseguito dalla MPV PREVIDENZA e dichiarato dalla Compagnia il secondo mese antecedente il 31.12 di ciascun anno, le spese che trovi indicate nella Scheda dei costi della sezione I - Informazioni chiave per l'aderente.
Il tasso annuo di rivalutazione non potrà, comunque, mai essere inferiore al tasso annuo minimo di rivalutazione garantito dalla Compagnia e pari allo 0,50% per i contributi versati nei primi due anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del secondo anno. Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto.

L.3 Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno solare riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA** e sulla tua posizione personale. Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale. AXA MPS Assicurazioni Vita si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

L.4 La mia pensione complementare

Il documento “La mia pensione complementare” è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento. Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. La proiezione fornita dal documento ‘La mia pensione complementare’ ti è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.
Il documento è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.
Puoi personalizzare le proiezioni indicate nel documento “La mia pensione complementare” accedendo al sito web www.axa-mps.it (sezione “Previdenza Complementare”).
Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a **AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA.**

L.5 Antiriciclaggio

Il contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione dell' Aderente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS 44/2019). In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

L.6 Clausola di esclusione

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

L.7 Reclami

Coloro che intendono lamentare irregolarità, criticità o anomalie riguardanti il Fondo Pensione devono rivolgersi in primo luogo al fondo pensione interessato utilizzando uno dei seguenti recapiti:
· E-mail: reclami.vita@axa.it
· Fax 0039 06 51760 323
· PEC:reclamiivassamav@axa.legalmail.it
· Lettera raccomandata A/R
AXA MPS Vita S.p.A. Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma - c.a. Ufficio Gestione Reclami.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.
Qualora poi il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00187 Roma (fax 06.69506.306; e- mail: protocollo@pec.covip.it

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito www.axa-mps.it.

Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione

Dati aggiornati a dicembre 2019

Gestione Interna Separata MPV PREVIDENZA

Data di avvio attività: 21/09/2007
Patrimonio netto al 31/12/2019: € 526.872.367,21
La gestione delle risorse: La gestione delle risorse che confluiranno in "MPV PREVIDENZA" è delegata alla AXA Investment Managers.
La gestione è rivolta principalmente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario.
Lo stile di gestione adottato mira a cogliere le migliori opportunità di investimento offerte dai mercati finanziari in coerenza con un profilo di rischio basso. La gestione finanziaria ha privilegiato l'investimento in titoli obbligazionari non governativi a tasso fisso con un elevato merito di credito appartenenti all'area Euro.
La Compagnia, attraverso l'apposita funzione di Risk Management, esegue l'analisi della rischiosità del portafoglio avvalendosi di applicazioni specifiche del settore assicurativo e finanziario. La gestione del rischio è effettuata monitorando in un orizzonte di lungo termine - coerentemente con la finalità della gestione - l'impatto sul portafoglio dei principali fattori rischio (mercato, credito, rischi assicurativi) in un'ottica integrata. Sono altresì periodicamente effettuate analisi di stress test.
Nella attuazione della politica di investimento il gruppo AXA non effettua investimenti in società che producono bombe a grappolo e mine anti-uomo.

Investimento per tipologia di strumento finanziario (dati al 31.12.2019)

Categorie	% gestione	Descrizione
Titoli obbligazionari governativi a tasso fisso	58,40%	Titoli di Stato e titoli sovranazionali a tasso fisso
Titoli obbligazionari governativi a tasso variabile	–	Titoli di Stato e titoli sovranazionali a tasso variabile
Titoli obbligazionari non governativi a tasso fisso	29,47%	Titoli a tasso fisso emessi da enti privati ed imprese
Titoli obbligazionari non governativi a tasso variabile	8,93%	Titoli a tasso variabile emessi da enti privati ed imprese
Titoli azionari	1,53%	Azioni italiane ed estere
OICR obbligazionari e monetari	–	Fondi Comuni e Sicav obbligazionari e monetari
OICR azionari	–	Fondi Comuni e Sicav azionari
Altri attivi patrimoniali	–	Fondi di Hedge Funds, Fondi Immobiliari e derivati
Liquidità	1,67%	
Totale	**100,00%**	

Investimento per area geografica (dati al 31.12.2019)

Categorie	Descrizione
Titoli di debito	**100,00%**
Paesi area Euro	90,12%
Paesi no area Euro	9,88%
Titoli di capitale	**100,00%**
Paesi area Euro	100,00%
Paesi no area Euro	0,00%

Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2019)

Categorie	Descrizione
Duration media (componente obbligazionaria)	11,52
Tasso di rotazione del portafoglio (turnover)*	0,02
Esposizione valutaria	0,00%

* **A partire dal 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP**. A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

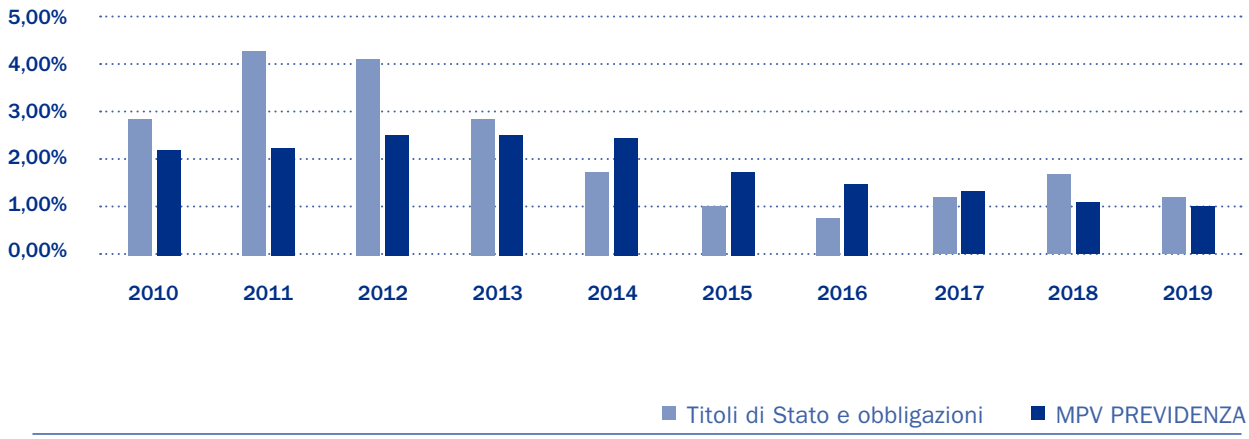
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Poiché la Gestione Separata MPV PREVIDENZA è stata costituita nel corso dell'anno 2007, alla data di redazione della presente Nota Informativa sono disponibili dati storici solo parziali.
Al fine di permettere all'Aderente una migliore valutazione in merito alla sua scelta di investimento si riporta di seguito il grafico a barre che illustra:

- relativamente alla Gestione Separata il tasso annuo di rendimento effettivamente retrocesso agli aderenti per ogni anno solare intero;
- il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

La performance riflette oneri gravanti sul patrimonio della gestione separata che non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark.

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'Aderente.



Rendimento medio annuo composto (dati al 31.12.2019)

	MPV Previdenza (*)	Titoli di Stato e obbligazioni
3 anni	1,12%	1,32%
5 anni	1,31%	1,16%
10 anni	1,84%	2,18%

* Sulla base dei rendimenti effettivamente retrocessi, calcolati al 31.10 di ciascun anno al netto dei costi indirettamente a carico dell'aderente di cui alla tabella D.5 della scheda sintetica.

ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Volatilità effettiva (dati al 31.12.2019)

	MPV Previdenza	Titoli di Stato e obbligazioni
3 anni	0,40%	1,69%
5 anni	1,17%	1,54%
10 anni	2,07%	4,46%

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

Gestione separata MPV Previdenza	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti	1,60%	1,60%	1,60%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	**1,60%**	**1,60%**	**1,60%**
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	1,75%	1,75%	1,75%
TOTALE GENERALE	**3,35%**	**3,35%**	**3,35%**

Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Fondo assicurativo interno MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO

Data di avvio attività: 15/07/2009
Patrimonio netto al 31/12/2019: € 92.978.939
La gestione delle risorse: La gestione delle risorse che confluiranno in "MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO" è svolta da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
La gestione è rivolta principalmente verso una gamma ampiamente diversificata di OICR. L'allocazione è effettuata indicativamente in base alla composizione del Benchmark. Si segnala la presenza di rischi derivanti dall'investimento in strumenti espressi in valuta diversa dall'euro, dall'esposizione a mercati azionari di paesi emergenti ed a titoli obbligazionari con rating inferiore all'investment grade.
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo assicurativo interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso.
Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

La Compagnia attua una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio lungo termine.
Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Investimento per tipologia di strumento finanziario (dati al 31.12.2019)

OICR Obbligazionari e Monetari	46,88%
OICR Azionari	49,59%
Liquidità	3,53%
Totale	**100,00%**

Investimento per area geografica (dati al 31.12.2019)

Italia	10,52%
Altri paesi Area Euro	48,96%
Paesi ex Area Euro	40,52%
Totale	**100,00%**

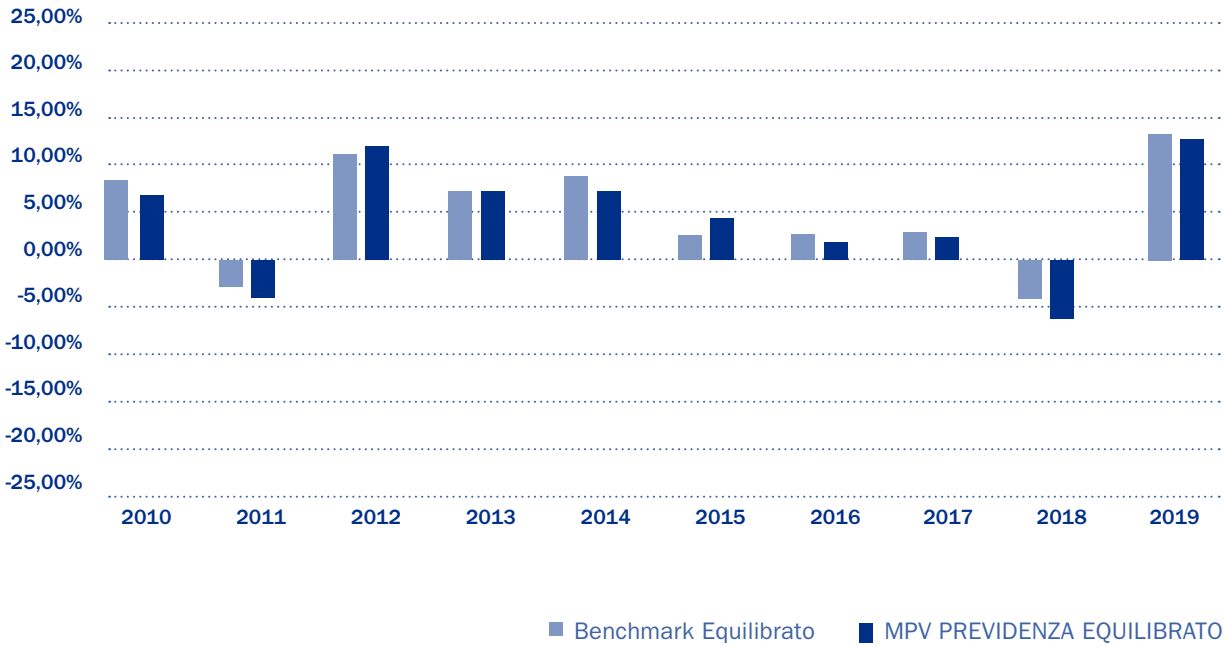
Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2019)

Liquidità (in % del patrimonio)	3,53%
Duration media	6,54
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	34,58%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio*	0,29

* **A partire dal 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.** A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Poiché il Fondo MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO è stato costituita nel corso dell'anno 2009, alla data di redazione della presente Nota Informativa sono disponibili dati storici parziali.
Si riporta di seguito il grafico a barre che illustra il tasso di rendimento del benchmark per gli ultimi 10 anni.



Rendimento medio annuo composto (dati al 31.12.2019)

	MPV Equilibrato	Benchmark
3 anni	2,69%	3,80%
5 anni	2,95%	3,74%
10 anni	4,30%	5,12%

ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Volatilità effettiva (dati al 31.12.2019)

	MPV Equilibrato	Benchmark
3 anni	5,65%	5,22%
5 anni	7,44%	7,56%
10 anni	6,96%	7,03%

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

MPV Previdenza Equilibrato	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria: di cui per commissioni di gestione finanziaria	2,15%	2,30%	2,26%
di cui altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,01%	0,01%
TOTALE PARZIALE	**2,16%**	**2,31%**	**2,27%**
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	1,75%	1,75%	1,75%
TOTALE GENERALE	**3,91%**	**4,06%**	**4,02%**

Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Fondo assicurativo interno MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO

Data di avvio attività: 30/06/2009
Patrimonio netto al 31/12/2019: € 113.084.754
La gestione delle risorse: La gestione delle risorse che confluiranno in "MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO" è svolta da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
La gestione è rivolta principalmente verso una gamma ampiamente diversificata di OICR. L'allocazione è effettuata indicativamente in base alla composizione del Benchmark. Si segnala la presenza di rischi derivanti dall'investimento in strumenti espressi in valuta diversa dall'euro, dall'esposizione a mercati azionari di paesi emergenti ed a titoli obbligazionari con rating inferiore all'investment grade.
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo assicurativo interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso.
Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.
La Compagnia attua una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio lungo termine.

Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Investimento per tipologia di strumento finanziario (dati al 31.12.2019)

OICR Obbligazionari e Monetari	8,04%
OICR Azionari	88,50%
Liquidità	3,46%
Totale	**100,00%**

Investimento per area geografica (dati al 31.12.2019)

Italia	4,56%
Altri paesi Area Euro	33,69%
Paesi ex Area Euro	61,75%
Totale	**100,00%**

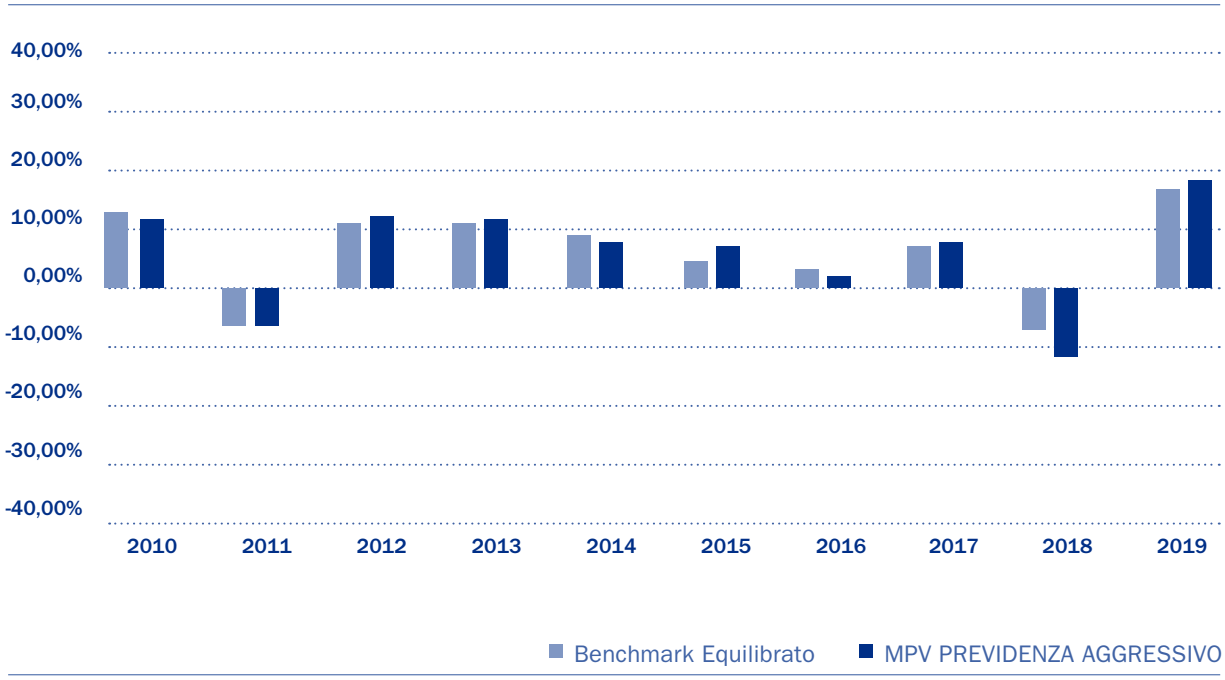
Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2019)

Liquidità (in % del patrimonio)	3,46%
Duration media	4,60
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	60,24%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio*	0,60

* **A partire dal 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.** A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Poiché il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO è stato costituita nel corso dell'anno 2009, alla data di redazione della presente Nota Informativa sono disponibili dati storici parziali. Si riporta di seguito il grafico a barre che illustra il tasso di rendimento del benchmark per gli ultimi 10 anni.



Rendimento medio annuo composto (dati al 31.12.2019)

	MPV Aggressivo	Benchmark
3 anni	4,23%	5,09%
5 anni	4,34%	4,82%
10 anni	5,55%	5,97%

ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Volatilità effettiva (dati al 31.12.2019)

	MPV Aggressivo	Benchmark
3 anni	10,05%	9,13%
5 anni	12,51%	12,67%
10 anni	11,58%	11,87%

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

MPV Previdenza Aggressivo	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria: di cui per commissioni di gestione finanziaria	2,40%	2,60%	2,55%
di cui altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,01%	0,01%
TOTALE PARZIALE	**2,41%**	**2,61%**	**2,56%**
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	1,75%	1,75%	1,75%
TOTALE GENERALE	**4,16%**	**4,36%**	**4,31%**

Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Glossario

Benchmark
È il parametro oggettivo di riferimento dei fondi comuni di investimento. È costituito da un indice o da una composizione di indici finanziari e aiuta l'investitore a comprendere le caratteristiche peculiari di determinate tipologie di investimenti, con riferimento in particolare alla loro rischiosità. Confrontando il rendimento di un investimento con l'andamento del benchmark nello stesso periodo, è possibile valutare la capacità di gestione del gestore.

Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla compagnia, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Fondo Interno
Fondo Interno d'investimento per la gestione delle polizze Unit-Linked costituito dalla Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vanno a confluire i premi/contributi, al netto dei costi versati dall'Aderente i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso.

Gestione Separata
Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi/contributi al netto dei costi versati dall'Aderente che ha sottoscritto la Polizza.

Montante della Gestione Separata
Somma dei premi/contributi versati, netti di spese e costi per eventuali coperture assicurative complementari, aumentati degli interessi calcolati in funzione del rendimento realizzato dalla Gestione Separata, utilizzata dalla Compagnia per realizzare il trattamento pensionistico.

OICR
Organismi di investimento collettivo dl risparmio. Rientrano tra questi i Fondi Comuni di investimento e le SICAV (Società d'Investimento a Capitale Variabile).

Premio dedotto
Premio che viene portato ad abbattimento delle imposte sul reddito nell'anno solare di versamento, e che dà luogo a tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.

Premio non dedotto
Premio che non viene portato ad abbattimento delle imposte e che, in quanto già tassato con imposta sostitutiva, non dà luogo ad alcuna tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.

Prestazione assicurativa accessoria
Prestazione di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia caso morte.

Posizione individuale
Capitale accumulato nel piano individuale di previdenza, costituito dai premi/contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. La posizione individuale è rivalutata in base al rendimento della Gestione Separata e/o in base al rendimento dei Fondi Interni in cui risulta investita.

Recesso
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento trattenuto
Rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

Riscatto
Facoltà di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni generali di contratto.

Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni generali di contratto.

Trattamento di fine rapporto (TFR)
Somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso d'interesse pari al 75% del tasso di inflazione maggiorato dell'1,5% fisso di una quota percentuale della retribuzione annua del lavoratore.

Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la compagnia di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Total return
Rendimento assoluto. Indica uno stile di gestione che mira alla conservazione del capitale e alla ricerca di una performance assoluta positiva.

IV Sezione - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

Informazioni aggiornate a aprile 2020

La Compagnia di Assicurazione

AXA MPS Assicurazioni Vita è una società per azioni, con sede legale e Direzione Generale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma. La Compagnia è stata costituita a Roma in data 08/03/1973 ed è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/07/1974 e pubblicato nella G.U. n. 208 del 08/08/1974.
AXA MPS Assicurazioni Vita svolge l'esercizio, in Italia e all'Estero, delle attività di assicurazioni e riassicurazione in tutte le forme contrattuali e di copertura di ogni categoria di rischi consentite dalla legge alle imprese assicurative del settore vita, comprese le capitalizzazioni, gli infortuni, le malattie e le assicurazioni complementari. La Compagnia può, inoltre, gestire le forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252.
La **durata** di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è fissata fino al 31/12/2050. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Assicurativo Axa Italia.
Il **capitale** sottoscritto e versato è pari a Euro 569.000.000, detenuto per il 50% da AXA Mediterranean Holding S.A., società del Gruppo AXA e per il 50% da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società del Gruppo MPS.

Il **Consiglio di Amministrazione** di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2021, è così costituito:

Presidente
Angelo Barbarulo
nato a Napoli il 17/11/1954

Amministratore Delegato
Patrick Maurice Benoit Cohen
nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 26/06/1973

Eleonora Maria Cola (Consigliere)
nata a Clusone (BG) il 18/05/1965

Flavio Manghetti (Consigliere)
nato a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) il 5/10/1965

Christophe Georges Michel Mugnier (Consigliere)
nato a Clichy La Garenne (Francia) il 23/03/1973

Antimo Perretta (Consigliere)
nato a Sessa Aurunca (CE) il 20/12/1962

Andrea Rovellini (Consigliere)
nato a Piacenza il 15/02/1959

Federico Vitto (Consigliere)
nato a Roma il 14/11/1968

Il **collegio sindacale**, in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio del 2020 è così costituito:
- **Elena Cenderelli** (Presidente) nata a Carrara il 27/08/1947
- **Michele Aprile** (Sindaco Effettivo) nato a Tricase (LE) il 14/08/1976
- **Andrea Mezzadra** (Sindaco Effettivo) nato a Milano il 30/01/1973
- **Bernardo Rocchi** (Sindaco Supplente) nato a Pistoia il 03/08/1965
- **Fulvio Schettino** (Sindaco Supplente) nato a Roma il 29/09/1971

Il Responsabile del PIP

Il Responsabile del Fondo in carica dal 1 luglio 2019 è il Dott. **Claudio Tomassini**, nato a Roma il 13 ottobre 1949.

I Gestori delle risorse

La gestione delle risorse che confluiranno nella Gestione "MPV PREVIDENZA" è effettuata da Axa Investment Managers, mentre per quelle che confluiranno nei Fondi interni "MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO" e "MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO" è effettuata da AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. con sede legale in Italia, Roma, Via Aldo Fabrizi, 9 (00128).

La revisione contabile

Alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. è stato attribuito, con delibera assembleare del 30 novembre 2015, l'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A, per gli esercizi dal 2015 al 2023.

La Raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene esclusivamente presso gli sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Roma, aprile 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen



AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Vita rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative[1]

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Vita") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili[2] e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[3], e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[4], anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
– riassicurazione e coassicurazione;
– prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
– adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
– analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
– gestione e controllo interno;
– attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
– valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
– attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
– utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
– utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
– servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
– valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Vita e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[5].
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercor-

[1] La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
[2] I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
[3] Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
[4] Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici curatori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
[5] I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

rente tra lei e AXA MPS Vita, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"[6], in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B)Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili[7] per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
– comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
– effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
– attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
– realizzare ricerche di mercato;
– effettuare indagini statistiche;
– proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
– inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
– comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Vita o che collaborano con essa;
– tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
– invio di materiale pubblicitario,
– vendita diretta,
– compimento di ricerche di mercato,
– comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
– inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

[6] La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
[7] Cfr. nota 2.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Vita, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono trattati[8] da AXA MPS Vita - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA MPS Vita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
– assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
– società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento del- le comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
– società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
– ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA,

[8] Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Vita avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio .
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 40/2018 e del Regolamento IVASS n° 41/2018, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

BANCA

Sportello

Numero Adesione

Tariffa

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto, in seguito indicato come "ADERENTE", in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del Fondo, con la sottoscrizione del presente modello, chiede di aderire a AXA MPS Previdenza Attiva – Piano Individuale Pensionistico, gestito da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.:

Attenzione: L'adesione ad Axa Mps Previdenza Attiva deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento 'Informazioni chiave per l'aderente'. La Nota Informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto sono disponibili sul sito www.axa-mps.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

DATI ANAGRAFICI DELL'ADERENTE

Cognome ..... Nome ..... Codice Fiscale ..... Sesso: M ❑ F ❑

Nato il ..... A ..... Prov. ..... Stato .....

Indirizzo di Residenza: Via ..... Comune di ..... Prov. ..... Cap. ..... Stato .....

Recapito (se diverso da residenza): Via ..... Comune di ..... Prov. ..... Cap. ..... Stato .....

Estremi del documento di Identità: Tipo ..... Rilasciato il ..... Da .....

Numero ..... Luogo di rilascio ..... Prov. ..... Stato .....

Titolo di studio
❑ licenza elementare ❑ licenza media inferiore ❑ laurea/laurea magistrale
❑ diploma media superiore ❑ diploma universitario/laurea triennale ❑ nessuno
❑ specializzazione post-laurea ❑ diploma professionale

Indirizzo e-mail: .....

Desidero ricevere la corrispondenza ❑ In formato elettronico via e-mail ❑ In formato cartaceo all'indirizzo di recapito

I DATI ANAGRAFICI DELL'ESECUTORE (genitore o tutore, solo per aderente minore o in caso di tutela) o DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA I VERSAMENTI (solo per aderente fiscalmente a carico)

Cognome ..... Nome ..... Codice Fiscale ..... Sesso: M ❑ F ❑

Nato il ..... A ..... Prov. ..... Stato .....

Indirizzo di Residenza: Via ..... Comune di ..... Prov. ..... Cap. ..... Stato .....

Recapito (se diverso da residenza): Via ..... Comune di ..... Prov. ..... Cap. ..... Stato .....

Estremi del documento di Identità: Tipo ..... Rilasciato il ..... Da .....

Numero ..... Luogo di rilascio ..... Prov. ..... Stato .....

Si dichiara che i versamenti ❑ provengono dal patrimonio dell'Aderente ❑ provengono dal patrimonio del genitore, del tutore o di altro soggetto che detiene il carico fiscale

Indirizzo e-mail .....

DATI OCCUPAZIONALI E PREVIDENZIALI DELL'ADERENTE

Tipo Adesione ..... Data Adesione .....

Iscritto alla previdenza complementare ❑ prima del 29.04.1993 ❑ dopo il 28.04.1993 ❑ non lavoratore

Tipo Lavoratore ❑ dipendente privato ❑ dipendente pubblico ❑ autonomo/libero professionista
❑ fiscalmente a carico di iscritti al fondo pensione ❑ altro

PRECEDENTE FONDO PENSIONE

Iscritto la prima volta alla previdenza complementare il ..... /..... /..... (Da indicare solo in caso di precedente adesione ad altro fondo pensione per il quale non sia stato effettuato il riscatto)

Attualmente iscritto al fondo pensione ..... N. Albo COVIP .....

❑ **Dichiaro di aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" della forma pensionistica alla quale risulto attualmente iscritto e di averla restituita sottoscritta per presa visione.**

❑ **Dichiaro di non aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" della forma pensionistica alla quale risulto attualmente iscritto.***

***Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.**

Si richiede il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce ad AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA Si ❑ No ❑

Per realizzare il trasferimento della posizione dall'altro fondo ad AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA l'aderente deve compilare il modulo standard reperibile sul sito del Fondo di provenienza.

CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE

Importo primo versamento €.....

❑ Contributo volontario con piano di addebito programmato con le seguenti caratteristiche:

Importo annuo €..... con periodicità (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale)

– Mediante addebito su c/c n ..... intestato a .....

Firma dell'intestatario del c/c .....

– Mediante addebito automatico SEPA DIRECT DEBIT (SDD). La richiesta di attivazione dell'addebito va inoltrata mediante la compilazione del modulo relativo presso la Filiale o il Promotore Finanziario di riferimento

❑ Contributo volontario con bonifico bancario di mia iniziativa su conto corrente intestato alla Compagnia

❑ Contributo del TFR*

❑ Contributo del datore di lavoro*

* compilare il modulo di appendice per il datore di lavoro

FAC-SIMILE

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

BANCA

Sportello

Numero Adesione

Tariffa

SCELTA DEL COMPARTO O MIX DI COMPARTI

Si consiglia di effettuare la scelta dell'opzione di investimento dopo aver compilato il Questionario di autovalutazione riportato più avanti.

Profilo LIBERO		Profilo 100% PREMIUM		Profilo 80% PREMIUM		Profilo 70% PREMIUM	

Il profilo PREMIUM consente di ottenere alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) almeno il 100%, l'80% o il 70% dei contributi netti versati, in base alla scelta effettuata dall'aderente, attraverso una ripartizione dei contributi netti tra la Gestione separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO. Tale risultato è ottenuto con la parte dei contributi investita nella Gestione separata e le rivalutazioni annuali.

IN CASO DI PROFILO LIBERO scegliere uno o più comparti e la percentuale da destinare

Linee di investimento	Categoria	Ripartizione%
MPV PREVIDENZA (Gestione interna separata)	Garantito	
MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO (Fondo interno)	Bilanciato	
MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO (Fondo interno	Azionario	

IN CASO DI PREMORIENZA, DESIGNO I SEGUENTI BENEFICIARI

In caso di decesso prima della prestazione del fondo pensione il riscatto della posizione maturata spetta prioritariamente ai Beneficiari di seguito indicati, in assenza di tale indicazione il riscatto spetta agli eredi legittimi o testamentari (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Regolamento del Fondo):

quota %..... Cognome e nome/Ragione Sociale .....
Sesso: M ❑ F ❑ Data Nascita..... Codice Fiscale .....

quota %..... Cognome e nome/Ragione Sociale .....
Sesso: M ❑ F ❑ Data Nascita..... Codice Fiscale .....

quota %..... Cognome e nome/Ragione Sociale .....
Sesso: M ❑ F ❑ Data Nascita..... Codice Fiscale .....

quota %..... Cognome e nome/Ragione Sociale .....
Sesso: M ❑ F ❑ Data Nascita..... Codice Fiscale .....

quota %..... Cognome e nome/Ragione Sociale .....
Sesso: M ❑ F ❑ Data Nascita..... Codice Fiscale .....

Avvertenza: controllare la correttezza e completezza dei dati e comunicare eventuali modifiche a AXA MPS Assicurazioni Vita Spa. L'attuale designazione revoca di fatto ogni altra indicazione effettuata in rapporto a precedenti adesioni a forme di previdenza complementare.

FAC-SIMILE

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo dellel mprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

BANCA

Sportello

Numero Adesione

Tariffa

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
   - ❑ ne so poco
   - ❑ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
   - ❑ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
   - ❑ non ne sono al corrente
   - ❑ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
   - ❑ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?
   - ❑ ❑ anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
   - ❑ ❑ per cento
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
   - ❑ si
   - ❑ no
6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
   - ❑ si
   - ❑ no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
   - ❑ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
   - ❑ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
   - ❑ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
   - ❑ non so/non rispondo (punteggio 1)
8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
   - ❑ 2 anni (punteggio 1)
   - ❑ 5 anni (punteggio 2)
   - ❑ 7 anni (punteggio 3)
   - ❑ 10 anni (punteggio 4)
   - ❑ 20 anni (punteggio 5)
   - ❑ Oltre 20 anni (punteggio 6)
9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
   - ❑ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
   - ❑ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
   - ❑ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

PUNTEGGIO OTTENUTO……..

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	**Punteggio tra 5 e 7**	**Punteggio tra 8 e 12**
Categoria del comparto	**– Garantito** **– Obbligazionario puro** **– Obbligazionario misto**	**– Obbligazionario misto** **– Bilanciato**	**– Bilanciato** **– Azionario**
La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.			

Luogo e data _____

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma dell'Aderente

_____

[in alternativa]

L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Firma dell'Aderente

_____

FAC-SIMILE

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

MOD. AXV AP - 04/2020 - COPIA PER IL CLIENTE

BANCA

Sportello

Numero Adesione

Tariffa

Prendo atto della seguente
CLAUSOLA DI RECESSO – REVOCABILITA' DELL'ADESIONE

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzati al seguente recapito: AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di decorrenza indicato in proposta a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, maggiorato o diminuito, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni, della differenza fra il valore di mercato delle quote dei Fondi Assicurativi Interni prescelti alla data di disinvestimento ed il valore delle stesse alla data di decorrenza. La data di disinvestimento coincide con la data di valorizzazione delle quote (15 del mese, se festivo il primo giorno successivo, o ultimo giorno lavorativo del mese) che segue di almeno 5 giorni lavorativi la data di ricezione della comunicazione di recesso. L'adesione è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso, ovvero tramite l'agenzia o filiale presso la quale è stata sottoscritta.

Dichiarazioni

Il sottoscritto Aderente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione delle "Informazioni chiave per l'aderente", de "La mia pensione complementare, versione standardizzata" e della eventuale documentazione di competenza dell'intermediario in conformità e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il sottoscritto Aderente dichiara di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite.

Il sottoscritto aderente dichiara di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del fondo, le Condizioni Generali di Contratto e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito web della Compagnia.

Il sottoscritto Aderente dichiara di aver sottoscritto il Questionario di autovalutazione.

Dichiarazione di conformità dell'adesione alle modalità di raccolta: la presente adesione è stata raccolta in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione Covip del 25 maggio 2016, pubblicata su G.U. del 14 giugno 2016 n. 137. In particolare:

- Si sono osservate le disposizioni normative e regolamentari in vigore
- L'adesione è stata proposta con correttezza, diligenza e trasparenza
- Sono state fornite informazioni di agevole comprensione ed è stata richiamata l'attenzione sulla sezione "Informazioni chiave per l'aderente" e sull' Indicatore sintetico dei costi (ISC)
- È stata richiamata l'attenzione sul documento "La mia pensione complementare, versione standardizzata" redatto in conformità alle istruzioni della Covip, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire
- È stata data evidenza della mancanza di contributo datoriale in caso di collocamento di un fondo diverso da quello collettivo
- Non sono state celate, minimizzate o occultate avvertenze importanti
- È stato comunicato all'aderente che la Compagnia provvederà alla comunicazione, a mezzo posta ordinaria, delle modalità di accesso all'area riservata WEB per la consultazione on line della propria posizione

Si ricorda che è possibile simulare "La mia pensione complementare" mediante il motore di calcolo disponibile sul sito web della Compagnia.

La Filiale .....

L'Aderente ..... **Esecutore (genitore/tutore se minore o incapace)** .....

Luogo e data .....

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PREMI

Caso di adesione individuale senza apporto TFR

Il pagamento dei contributi può essere effettuato mediante:

- addebito automatico su c/c bancario (SDD), previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Depositaria, con valuta pari alla data riconosciuta dalla Banca ordinante;
- versamento volontario tramite la Filiale di seguimento, con valuta pari alla data riconosciuta dalla Banca ordinante;

I versamenti hanno decorrenza il giorno coincidente con la data di valorizzazione delle quote (15 del mese o ultimo giorno del mese) che segue di almeno 5 giorni lavorativi la data di versamento premi/contributi.

Caso di adesione individuale con apporto TFR

I versamenti del datore di lavoro dovranno essere effettuati con bonifico bancario e comunicati con apposita distinta secondo le indicazioni previste dalla Compagnia.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.axa-mps.it.

Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell'Informativa Privacy

acconsento al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivo il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.

Nome e Cognome Aderente ..... data e firma .....

Nome e Cognome Esecutore ..... data e firma .....

Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell'Informativa Privacy

acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni, iniziative promozionali e vendita di prodotti e/o servizi di AXA, di società appartenenti allo stesso Gruppo e di società partner, oltre che di ricerche di mercato e di rilevazioni statistiche relative ai prodotti e/o servizi di AXA, di società appartenenti allo stesso Gruppo o di aziende partner e di rilevazioni sulle mie esigente relativamente a tali prodotti e/o servizi

☐ SI ☐ NO

Luogo e data ..... Aderente .....

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

FAC-SIMILE

INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA PER I CLIENTI DI AXA MPS ASSICURAZIONI VITA

Chi decide perché e come trattare i dati?	**AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.,** in qualità di Titolare del trattamento dei dati.
Per quali scopi e su quale base i dati sono trattati?	a) **Finalità assicurativa** I dati sono trattati per gestire i servizi assicurativi e le attività correlate. **Il trattamento dei dati è necessario** per dare esecuzione al contratto o alle misure precontrattuali richieste, per adempiere obblighi di legge, per legittimo interesse connesso all'attività assicurativa. I dati sensibili, quali i dati relativi allo stato di salute, sono trattati sulla base del consenso dell'interessato. Senza i dati ed il consenso all'uso dei dati sensibili non potranno essere forniti i servizi assicurativi.
Cosa comporta il rifiuto di fornire i dati?	b) **Finalità commerciali e di marketing** I dati sono trattati per fornire offerte, promozioni e soluzioni innovative e personalizzate, migliorando il livello di protezione, per ricerche di mercato ed altre iniziative di marketing. **Il trattamento dei dati è facoltativo** e possibile solo con il consenso dell'interessato liberamente revocabile. In mancanza, non vi sono effetti sui servizi assicurativi, ma l'interessato perderà l'opportunità di conoscere le nostre offerte e partecipare alle iniziative di marketing.
A chi sono comunicati i dati?	I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati: – Dipendenti e collaboratori – Società terze che trattano i dati per conto del Titolare; – Soggetti della cosiddetta "catena assicurativa", cioè soggetti che cooperano nella gestione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, coassicuratori, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria; – altri soggetti, tra cui società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di informazione commerciale per rischi finanziari. In caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, sono assicurate le garanzie previste dalla vigente normativa. **I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi.**
Quali sono i diritti dell'interessato e come esercitarli?	Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento, proporre reclamo al Garante Privacy e, dal 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio, **l'interessato può scrivere a**: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – c.a. Data Protection Officer - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma - e-mail: **privacy@axa.it**.
Da dove provengono i dati trattati?	I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche dati.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?	I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato: decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing e, comunque, per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto.
Informazioni aggiuntive	L'informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito **www.axa-mps.it**.

FACSIMILE

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E VALUTE APPLICABILI

Caso di adesione individuale senza apporto TFR

Il pagamento dei contributi può essere effettuato mediante:

- addebito automatico su c/c bancario (SDD), previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Depositaria, con valuta pari alla data riconosciuta dalla Banca ordinante;
- versamento volontario tramite la Filiale di seguimento, con valuta pari alla data riconosciuta dalla Banca ordinante;

I versamenti hanno decorrenza il giorno coincidente con la data di valorizzazione delle quote (15 del mese o ultimo giorno del mese) che segue di almeno 5 giorni lavorativi la data di versamento premi/contributi.

Caso di adesione individuale con apporto TFR

I versamenti del datore di lavoro dovranno essere effettuati con bonifico bancario e comunicati con apposita distinta secondo le indicazioni previste dalla Compagnia.

Le valute applicate ai mezzi di pagamento ricevuti dai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede decorrono dal settimo giorno successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento da parte della Banca.

La Compagnia impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile, i soggetti incaricati al collocamento ad inoltrare alla Compagnia i moduli di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento ricevuti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il settimo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'efficacia delle adesioni perfezionate fuori sede attraverso i promotori finanziari o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, restano sospese per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine l'aderente può comunicare il proprio recesso ai soggetti incaricati al collocamento, anche a mezzo telegramma, indirizzato agli stessi, o alla sede del Fondo medesimo senza ulteriori spese né corrispettivi.

FAC-SIMILE

BANCA

Sportello

Numero Adesione

Tariffa

MODULO DI APPENDICE PER IL DATORE DI LAVORO

Da compilare in caso di contributo da parte del Datore di lavoro o destinazione del TFR al Piano Individuale Pensionistico

Il sottoscritto

DATI ANAGRAFICI DELL'ADERENTE

Cognome ..... Nome ..... Codice Fiscale ..... Sesso: M ❑ F ❑

Nato il..... A ..... Provincia ..... Stato .....

Indirizzo di Residenza: ..... Comune di ..... Prov. ..... Cap. ..... Stato .....

Informa il proprio Datore di lavoro di aderire a AXA MPS Previdenza Attiva Piano Individuale Pensionistico con le modalità sottoscritte dal medesimo sul modulo di adesione, di cui il presente modello costituisce necessaria appendice.

In forza di detta adesione chiede al Datore di lavoro di provvedere ad effettuare la contribuzione a favore del Piano Individuale Pensionistico nell'interesse dell'Aderente con decorrenza e secondo le seguenti modalità:

DATI DEL DATORE DI LAVORO

Ragione Sociale ..... Codice fiscale/Partita IVA .....

Sede – Località – Prov. – Cap. .....

Telefono ..... Indirizzo mail.....

❑ importo a carico dell'azienda pari a

– ..... % della retribuzione assunta come riferimento per il calcolo del TFR

oppure

– importo annuo di € .....

❑ importo a carico del dipendente, da trattenersi al medesimo, pari a:

– ..... % della retribuzione assunta come riferimento per il calcolo del TFR

oppure

– importo annuo di € .....

❑ TFR maturando

– ..... % di TFR

Il sottoscritto Aderente ..... autorizza l'azienda ad effettuare le trattenute dalla busta paga relative alle quote di sua spettanza da riconoscere a AXA MPS Previdenza Attiva - Piano Individuale pensionistico.

I versamenti del datore di lavoro dovranno essere effettuati con bonifico bancario e comunicati con apposita distinta da compilare tramite il servizio WEB "Portale Aziende" presente sul sito della Compagnia nella sezione dedicata al prodotto.

Luogo e data .....

Firma dell'aderente .....

FAC-SIMILE

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

MOD. AXV AP.A – 04/2020 COPIA PER L'AZIENDA

AXA MPS Previdenza Attiva

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Condizioni generali di contratto

Sezione 1

Norme Generali Pag. 67

Sezione 2

Condizioni particolari Pag. 69

Sezione 3

Regolamento Gestione Separata Pag. 74

Sezione 4

Regolamento dei Fondi Interni Pag. 76

Allegato 1 Pag. 80

Condizioni generali di contratto

SEZIONE 1
NORME GENERALI

Art. 1. - **Definizione e oggetto del contratto**
AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA è un **piano individuale pensionistico** di tipo assicurativo che prevede, in caso di vita dell'Assicurato, il pagamento di una prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita vitalizia annualmente rivalutabile.

Art. 2 - **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, in ragione di quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti cc, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:
a) In caso di dolo o colpa grave :
- Di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze.
  La compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

b) Ove non sussista dolo o colpa grave :
- Di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;

Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti:
- modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
- variazione degli estremi di conto corrente bancario.

Art. 3 - **Conclusione e entrata in vigore del contratto, durata e recesso del contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione**
Il contratto si considera concluso nel momento in cui:
- La compagnia abbia rilasciato all' Aderente la polizza o
- l' Aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'adesione da parte della compagnia.

Il contratto concluso entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il pagamento del primo contributo: gli effetti decorrono dalla prima data utile di valorizzazione delle quote successiva al pagamento del primo contributo.
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro postale di invio.

Art. 4 - **Rischio di morte**
Il rischio di morte di cui alla presente Sezione è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 5 - **Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
b) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Art. 6 - **Pagamenti della Compagnia e prescrizione**

Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dalla **documentazione necessaria** a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per l'erogazione della prestazione pensionistica complementare:
- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica del regime obbligatorio di appartenenza;
- per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario, indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono consegnarsi:
- il certificato di morte;
- copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto in assenza di testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.

Per i pagamenti conseguenti al riscatto ai sensi del successivo Art.20, debbono consegnarsi (a seconda dei casi):
- documento attestante la cessazione dell'attività lavorativa e dichiarazione attestante che l'Assicurato non svolge nessuna attività lavorativa;
- documentazione medica attestante lo stato di invalidità permanente dell'Assicurato;

Per i trasferimenti ai sensi del successivo Art.20, debbono consegnarsi:
- attestazione inerente la nuova attività lavorativa svolta dall'Assicurato o la cessazione dell'attività lavorativa.

Per le richieste di anticipazione si rinvia all'apposito documento sulle anticipazioni. I pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.
Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità:
a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto;
b) a mezzo fax;
c) a mezzo posta.
I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c., così come modificato dal DL. 179/2012 salvo eventuali successive modifiche legislative che dovranno intendersi automaticamente recepite.

Art. 7 - **Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 8 - **Legge applicabile e Foro competente**

Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

Art. 9 - **FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)**

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.
L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.
Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.
La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.
In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o

residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

SEZIONE 2
CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 10 - **Durata**
Il piano individuale pensionistico "AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA" ha durata indeterminata.

Art. 11 - **Premi e spese**
Il piano prevede il versamento di premi di importo e periodicità a scelta del Contraente.
In qualsiasi momento il Contraente può sospendere, modificare e riprendere il versamento dei premi, nonché effettuare dei versamenti aggiuntivi.
Il pagamento dei premi può avvenire mediante addebito automatico su c/c bancario, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.
Su ciascun versamento sarà prelevata una spesa percentuale pari all'1,75%.

Art. 12 - **Prestazioni pensionistiche: requisiti di accesso, modalità di calcolo e facoltà di revisione della base demografica**
La prestazione pensionistica si ottiene convertendo in rendita, il **capitale assicurato**, derivante dalla somma:
- del **montante della Gestione Separata**, intendendosi per tale la somma dei premi versati, al netto delle spese indicate all'Art. 11 (di seguito premi netti) destinati alla Gestione Separata MPV PREVIDENZA e rivalutati con le modalità descritte al successivo Art.14.1;
- del **capitale investito nei Fondi Interni**, intendendosi per tale il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni prescelti dal Contraente, calcolato come prodotto del valore unitario delle quote attribuite al contratto per il relativo numero delle stesse.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Al raggiungimento dei limiti di età pensionabile previsti dal regime obbligatorio di appartenenza, il contraente ha la facoltà di proseguire il contratto a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il contraente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Il contraente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di:
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

La liquidazione della prestazione pensionistica può essere chiesta in forma di capitale per un importo non superiore al 50% del capitale assicurato nel piano individuale previdenziale. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale assicurato nel piano individuale previdenziale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8.8.1995 n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma capitale.

Per informazioni circa i criteri e le modalità di erogazione della rendita si rinvia all'apposito Documento sull'erogazione delle rendite.
In caso di morte dell'Assicurato, prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, la prestazione caso morte verrà pagata ai suoi eredi o ai beneficiari designati dal Contraente.

Art. 13 - **Modalità di investimento dei premi**
I premi netti versati dal Contraente, potranno essere investiti nella Gestione Separata MPV PREVIDENZA e/o nei due Fondi Interni MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO e MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO.
La Gestione Separata e ciascun Fondo Interno costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto agli attivi della Compagnia, sono destinati esclusivamente all'erogazione di prestazioni pensionistiche e non possono essere distratti da tale fine.
La disciplina della Gestione Separata e dei Fondi Interni è contenuta negli appositi Regolamenti riportati nelle Sezione 3-4 delle presenti Condizioni.

I premi netti potranno essere ripartiti tra la Gestione Separata e i Fondi Interni in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale o al momento del versamento dei premi. In alternativa, all'atto della sottoscrizione ed in corso di contratto, il Contraente può optare per uno dei tre profili di investimento, che ripartiscono i premi versati in percentuali predefinite tra la Gestione Separata MPV PREVIDENZA e il Fondo Interno MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO.
I profili disponibili sono i seguenti:

- 100% Premium;
- 80% Premium;
- 70% Premium.

In caso di adesione ai profili di cui sopra, la percentuale di ripartizione dei premi netti tra la Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO viene determinata in via automatica in misura tale che la parte dei premi investita nella Gestione Separata consenta, tramite le rivalutazioni annuali, di ottenere alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) almeno il 100%, l'80% o il 70% dei premi netti versati. La percentuale da destinare alla Gestione separata è calcolata attualizzando ciascun premio netto versato, al tasso minimo garantito in vigore alla data del versamento di ciascun premio, per il periodo intercorrente tra la suddetta data e quella di scadenza.

Si riporta di seguito la ripartizione dei premi* per un assicurato che aderisca al profilo 100% Premium, ipotizzando un premio annuo netto di € 1.000 e una prospettiva di permanenza nel Piano Individuale di Previdenza (anni mancanti alla pensione) di 20 anni:

Anni alla pensione	% Investimento in GS	Investito in GS (netto caricamento)	Scadenza
20	90,51%	905,06	1.000,00
19	90,96%	909,59	1.000,00
18	91,41%	914,14	1.000,00
17	91,87%	918,71	1.000,00
16	92,33%	923,30	1.000,00
15	92,79%	927,92	1.000,00
14	93,26%	932,56	1.000,00
13	93,72%	937,22	1.000,00
12	94,19%	941,91	1.000,00
11	94,66%	946,61	1.000,00
10	95,13%	951,35	1.000,00
9	95,61%	956,10	1.000,00
8	96,09%	960,89	1.000,00
7	96,57%	965,69	1.000,00
6	97,05%	970,52	1.000,00
5	97,54%	975,37	1.000,00
4	98,02%	980,25	1.000,00
3	98,51%	985,15	1.000,00
2	99,01%	990,07	1.000,00
1	99,50%	995,02	1.000,00

* La ripartizione non tiene conto dell'imposta sostitutiva.

Si evidenzia che in caso di modifica del livello del tasso minimo garantito contrattualmente, le percentuali di ripartizione dei premi tra Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO varieranno. In particolare in caso di riduzione del tasso minimo garantito, sarà incrementata la quota di premi da destinare alla Gestione e viceversa in caso di aumento del livello del tasso minimo garantito dal contratto. La ripartizione dei premi in base alle nuove percentuali sarà applicata esclusivamente sui premi successivi alla variazione del tasso minimo garantito.
La valorizzazione dei Fondi Interni è determinata secondo le modalità descritte al successivo Art. 14.2.

Art. 14 - **Modalità di calcolo del capitale assicurato**

14.1) Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione della Gestione Separata

I premi netti investiti nella Gestione Separata MPV PREVIDENZA sono rivalutati il 31.12 di ciascun anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione stessa e costituiscono il montante della Gestione Separata.

A) Tasso di rivalutazione

Il tasso annuo di rivalutazione da riconoscere è ottenuto applicando l'aliquota dell'80% al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata "MPV PREVIDENZA" calcolato il secondo mese antecedente il 31.12 di ciascun anno. In ogni caso, il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia non potrà essere inferiore all'1,60%. Per i dettagli sulle caratteristiche di gestione si rinvia all'apposito Regolamento nella Sezione 3 delle presenti Condizioni.

La Compagnia garantisce un tasso minimo di rivalutazione pari allo 0,50% per i contributi versati nei primi due anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del secondo anno.

La Compagnia garantisce un tasso minimo di rivalutazione pari all' 1,25% per i contributi versati nei primi tre anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del terzo anno per tutte le adesioni con decorrenza dal 02/12/2014 al 30/06/2015.

La Compagnia garantisce un tasso minimo di rivalutazione pari al 2,00% per i contributi versati nei primi tre anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del terzo anno, per tutte le adesioni con decorrenza dal 17/06/2014 al 01/12/2014.

La Compagnia garantisce un tasso minimo di rivalutazione pari al 2,25% per tutte le adesioni con decorrenza fino al 16/06/2014 ed un tasso pari al 1,25% per tutti i versamenti successivi al 16/04/2015.

B) Modalità di calcolo e assegnazione della rivalutazione

Alla fine del primo anno solare il montante della Gestione Separata sarà pari ai premi netti versati nel corso dell'anno, maggiorati degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e il successivo 31.12. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione di cui al punto A.

Alla fine di ciascun anno solare successivo il montante della Gestione Separata sarà pari:

- al montante della Gestione Separata risultante al 31.12 precedente, maggiorato degli interessi calcolati per un anno in base al tasso annuo di rivalutazione di cui al punto A;
- i premi netti versati nell'anno maggiorati degli interessi calcolati in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di ciascun versamento e il 31.12 successivo. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione di cui al punto A.

Alla data di richiesta della prestazione il montante della Gestione Separata sarà pari:

- al montante della Gestione Separata risultante al 31.12 precedente, maggiorato degli interessi calcolati in base al numero dei giorni intercorrenti tra il detto 31.12 e la data di liquidazione della prestazione. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione calcolato il secondo mese antecendente la data di liquidazione;
- i premi netti versati tra l'ultimo 31.12 e la data di richiesta della prestazione maggiorati degli interessi calcolati in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di ciascun versamento e la data di liquidazione. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione calcolato il secondo mese antecedente la data di liquidazione.

14.2) Modalità di calcolo del capitale investito nei Fondi interni

Il controvalore del capitale investito nei Fondi Interni si ottiene moltiplicando il numero di quote relative a ciascun Fondo prescelto dal Contraente per il valore unitario delle stesse.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato alla effettiva data di valorizzazione dalla Compagnia dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo di ogni Fondo Interno, al netto delle spese e delle commissioni di gestione di cui all'Art. 17 (patrimonio netto), per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi Interni.

Art. 15 - **Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni**

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato il giorno 15 (se festivo, il primo giorno successivo) e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese (data di valorizzazione). Ciascun valore di quota sarà utilizzato per tutti i movimenti (versamento premi, trasferimento da altra forma pensionistica e switch) e le richieste (recesso,decesso, riscatto, anticipazione, sinistri e trasferimento ad altro fondo) effettuate fino a 5 giorni lavorativi antecedenti l'effettiva data di valorizzazione della quota. Il valore di quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato secondo quanto riportato al precedente Art. 14.2, per il numero complessivo delle quote dello stesso Fondo. Le operazioni di conversione dei premi in quote sono effettuate lo stesso giorno di effettiva data di valorizzazione della quota. Gli strumenti finanziari sono valutati in base agli ultimi valori disponibili. Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.

Art. 16 - **Rivalutazione della prestazione pensionistica periodica**
La Compagnia dichiara, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni pensionistiche calcolato sottraendo, dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12, la commissione trattenuta dalla Compagnia pari all'1,10%. Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per un periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,00% (1,50% per le adesioni con decorrenza fino al 31/03/2014 e per i versamenti fino al 16/06/2014) la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il valore della rendita assicurata, che non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento, sarà incrementato di un importo, ottenuto moltiplicando il tasso di rivalutazione di cui sopra per il valore della rendita stessa.
L'aumento della rendita, che resta definitivamente acquisito, sarà di volta in volta comunicato all'Assicurato.

Art. 17 - **Costi gravanti sui Fondi Interni**
Su ciascun Fondo Interno grava una commissione annuale di gestione come di seguito:

Fondo	Commissione di gestione annuale
MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO	2,15%
MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO	2,40%

Su ogni Fondo Interno gravano, oltre che le commissioni annue di gestione di cui sopra:
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Non sono previsti spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 18 - **Switch**
Decorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente potrà effettuare operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto e collegate ai Fondi Interni e alla Gestione Separata (switch). **Le eventuali operazioni successive potranno essere effettuate a distanza di almeno un anno l'una dall'altra.** L'operazione viene eseguita alla prima data di valorizzazione delle quote (15 del mese, se festivo il primo giorno successivo o ultimo giorno lavorativo del mese) successiva alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento delle quote (switch). La Compagnia comunicherà al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata con l'indicazione delle quote trasferite, di quelle attribuite e i valori unitari di quota.
Sulle operazioni di switch non è applicato alcun costo.

Art. 19 - **Decesso dell'Assicurato**
In caso di morte dell'Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà agli eredi o ai beneficiari designati dal Contraente un capitale pari alla somma:
- del montante della Gestione Separata calcolato con le modalità indicate al precedente Art.14.1 alla data di ricezione della denuncia dell'evento. Il tasso annuo di interesse da utilizzare per il calcolo della rivalutazione sarà quello determinato il secondo mese antecedente la data di ricezione della denuncia dell'evento;
- del controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni alla data di ricezione della denuncia dell'evento, calcolato come prodotto del valore unitario delle quote attribuite al contratto per il relativo numero delle stesse alla medesima data. La data di valorizzazione delle quote sarà determinata con le modalità indicate al precedente Art.14.2.

Il capitale caso morte, calcolato come sopra, sarà maggiorato di un ulteriore importo pari al:
- 5% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
- 0,1% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 65 anni.

Art. 20 - **Trasferimenti, riscatti, Rendita integrativa temporanea e anticipazioni**

1) Trasferimenti

Trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore della polizza, l'Assicurato ha la facoltà di trasferire la posizione individuale maturata nel piano individuale pensionistico in altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Il predetto limite temporale di 2 anni non si applica qualora l'Assicurato intenda trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione al cambiamento dell'attività lavorativa.
In tali casi, dall'importo trasferito verrà trattenuta una spesa fissa di euro 20.

In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del piano individuale pensionistico, l'Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, secondo modalità e termini indicati nel regolamento di AXA MPS Previdenza Attiva, anche prima che siano decorsi due anni dall'entrata in vigore della polizza. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del piano individuale pensionistico, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. In questi casi, sull'importo da trasferire, non verrà trattenuta la spesa fissa di euro 20.
La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento entro il termine di 6 mesi dal ricevimento della richiesta. In caso di trasferimento a AXA MPS Previdenza Attiva da altra forma pensionistica, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili per effettuare il trasferimento. In tal caso, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di permanenza alle altre forme pensionistiche per le quali non sia stato esercitato il riscatto. L'importo trasferito andrà ad incrementare la posizione individuale maturata nel piano individuale pensionistico, con le stesse modalità previste per i premi, in esenzione delle spese indicate all'Art.11.

2) Riscatti

L'Assicurato può richiedere il riscatto parziale della posizione individuale maturata nella misura del 50%:
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

L'Assicurato può richiedere il riscatto totale dell'intera posizione individuale maturata:
- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione delle proprie capacità di lavoro a meno di un terzo;
- a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto totale non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'Art.12.

3) Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si acquisisce in caso di cessazione dell'attività lavorativa con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza se mancano non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia. In caso di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a 24 mesi la RITA è accessibile con un anticipo di 10 anni (a prescindere da requisiti contributivi). La spesa per l'erogazione della RITA è di 5 euro per ogni rata trimestrale.

4) Anticipazioni

Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, l'Assicurato può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%:
- per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In qualsiasi momento della durata contrattuale l'Assicurato può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%:
- per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Sempre nel limite degli otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, l'Assicurato può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze, diverse da quelle precedentemente illustrate. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento e non possono comunque eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

L'importo da erogare in caso di trasferimento, riscatto totale, sarà pari alla somma:
- del montante della Gestione Separata calcolato con le modalità indicate al precedente Art. 14.1.
- del controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni alla data di liquidazione, calcolato come prodotto del valore unitario delle quote attribuite al contratto per il relativo numero delle stesse. La data di valorizzazione delle quote sarà determinata con le modalità indicate al precedente Art. 14.2.

Il riscatto parziale o l'anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Art. 21 - **Modifiche alle condizioni economiche e delle caratteristiche di AXA MPS Previdenza Attiva**
La Compagnia si riserva di apportare modifiche alle condizioni contrattuali, dandone comunicazione agli aderenti nei termini previsti dall'art. 22 del Regolamento.

In particolare la Compagnia potrebbe modificare nel tempo il livello del tasso di interesse garantito, unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento e il livello dei costi previsti da AXA MPS Previdenza Attiva. In ogni caso, le modifiche troveranno applicazione soltanto ai contributi versati e alle prestazioni maturate successivamente alle intervenute variazioni. Qualora ciò si verifichi, la Compagnia ne darà comunicazione all'aderente, consentendo, come prevede la normativa, di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

SEZIONE 3
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA MPV PREVIDENZA

- Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome GESTIONE SPECIALE MPV PREVIDENZA ed indicata, nel seguito, con la sigla MPV PREVIDENZA. La gestione separata MPV PREVIDENZA è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) con il Reg. n. 38/2011.
- La valuta di denominazione della gestione separata MPV PREVIDENZA è l'Euro.
- Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 Gennaio e cessa al 31 Dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio di rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
- La politica di investimento adottata dalla gestione separata mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate secondo criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate dall' art. 9, comma 2 del Reg. IVASS n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le risorse confluite nella gestione separata sono le seguenti:
  - Titoli di debito ed altri valori assimilati;
  - Prestiti;
  - Titoli di capitale ed altri valori assimilati;
  - Comparto immobiliare;
  - Investimenti alternativi;
  - Crediti;
  - Depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità.

  La selezione degli strumenti finanziari all'interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene effettuata in un'ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti costituiti da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza complessiva della gestione separata al momento dell'operazione. Il limite del 20% della consistenza complessiva della gestione separata al momento dell'operazione è invece stabilito per ciascuna delle seguenti tipologie di investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare, investimenti alternativi.

  Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti:
  - i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a "BBB-" e prevedere il rimborso del nominale a scadenza.
  - i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a "BBB-" ed il più elevato grado di priorità nell'emissione.
  - gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i limiti di concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri investimenti.

  Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti:
  - titoli di capitale delle società di cui all'art. 5 del Reg. IVASS n. 25/2008,
  - titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare complessivamente il limite del 5% della consistenza della gestione separata al momento dell'operazione.

  L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono:
  - essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza prudenziale e con un rating almeno pari ad "BBB-",
  - prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni.
- MPV PREVIDENZA è appositamente costituita ed è destinata ad accogliere esclusivamente le risorse della fase di accumulo delle forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. L'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 stabilisce che le risorse delle forme pensionistiche complementari costituiscono patrimonio autonomo e separato ai sensi dell'art. 2117 del codice civile.
- Il valore delle attività della gestione separata MPV PREVIDENZA non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.

- La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
- Sulla gestione separata MPV PREVIDENZA gravano unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- Il rendimento della gestione separata MPV PREVIDENZA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
- Il tasso medio di rendimento della gestione separata MPV PREVIDENZA è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata MPV PREVIDENZA, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La giacenza media delle attività della gestione separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
- Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della gestione separata MPV PREVIDENZA sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Reg. IVASS n. 38/2011.
- La Compagnia può effettuare sulla gestione separata MPV PREVIDENZA operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. IVASS n. 14/08.
- Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

SEZIONE 4
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 1 - **Istituzione e denominazione dei Fondi Interni**
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Interni suddivisi in quote. Ogni Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa. I Fondi Interni sono denominati MPV Previdenza Equilibrato e MPV Previdenza Aggressivo.

Art. 2 - **Caratteristiche dei Fondi Interni e criteri degli investimenti**
I Fondi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso. La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni deleghe gestionali che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Ciascun Fondo Interno potrà investire le somme versate dai contraenti in:

1) strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri, che abbiano un rating minimo pari ad A o equivalente e che facciano riferimento alle seguenti tipologie:
   a) titoli di Stato;
   b) titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso nominale;
   c) titoli azionari;
   d) strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, finalizzati alla buona gestione del Fondo. Resta in ogni caso inteso che l'investimento in strumenti finanziari derivati potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detto investimento non alteri i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo;
   e) titoli strutturati e altri ibridi che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale nel rispetto dei limiti e della normativa vigente 2001/107/CE e 2001/108/CE;
2) fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:
   a) OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE;
   b) OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24/02/1998 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale secondo la normativa vigente;
   c) OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
   d) Fondi chiusi mobiliari, situati nella zona A nei limiti previsti dalla normativa vigente;
3) strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che facciano riferimento alle seguenti tipologie ed abbiano una scadenza non superiore a sei mesi:
   a) depositi bancari in conto corrente;
   b) certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario;
   c) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso una banca;
4) Crediti, verso l'erario per crediti d'imposta maturati.

Nelle tipologie sopra elencate rientra anche l'eventuale possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti ai Gruppi AXA e MPS o in altri strumenti finanziari emessi da Società dei Gruppi AXA e MPS.

Art. 3 - **Descrizione dei Fondi Interni ed obiettivi d'investimento**
I Fondi Interni predisposti per il presente contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager": operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al benchmark di riferimento. Alla data di redazione del presente Regolamento, gli OICR sono selezionati tra i fondi/comparti delle Società di Gestione del Risparmio e SICAV appartenenti ai seguenti gruppi, fermo restando la possibilità di variare tale elenco, in qualsiasi momento, da parte della Compagnia:
- AXA
- MPS
- Carmignac
- Oyster
- Ing
- Julius Baer

- American Express
- Morgan Stanley
- Bnp Paribas
- Schroder
- Franklin Templeton
- Merryl Lynch
- JP Morgan
- Fidelity
- Pictet
- UBS
- BlackRock
- Alliance Bernstein
- Henderson Global Investor

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche di ciascun Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischiosità che lo stesso presenta:

MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO

Finalità
Rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. Tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di una politica di gestione attiva finalizzata al superamento del benchmark.

Composizione
Attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno, valorizzati ai valori correnti.

Comparto	Minimo	Massimo
Azionario	0	70%
Obbligazionario	0	100%
Monetario	0	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

Benchmark
25% MSCI Europe; 13% MSCI USA; 4% MSCI Emerging Markets; 8% MSCI AC Pacific; 24% JPM Emu Global Government Bond Index LC; 12% Merrill Lynch Emu Large Cap Investment Grade; 4% Merrill Lynch European Currency HY; 10% ML Euro Treasury Bill.

Profilo di rischio di investimento
Il rischio di investimento è medio-alto.

Valuta di denominazione del Fondo Interno
Euro.

MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO

Finalità
Rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. Tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di una politica di gestione attiva finalizzata al superamento del benchmark, cogliendo le migliori opportunità del mercato, anche attraverso la selezione dei migliori Fondi/comparti presenti sul mercato.

Composizione
Attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno, valorizzati ai valori correnti.

Comparto	Minimo	Massimo
Azionario	70%	100%
Obbligazionario	0	30%
Monetario	0	30%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

Benchmark
45% MSCI Europe; 21% MSCI USA; 12% MSCI Emerging Markets; 12% MSCI AC Pacific; 5% JPM Emu Global Government Bond Index LC; 5% ML Euro Treasury Bill. È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio lungo termine.

Profilo di rischio di investimento
Il rischio di investimento è alto.

Valuta di denominazione del Fondo Interno
Euro.

Art. 4 - **Valore unitario delle quote dei Fondi Interni e modalità di attribuzione**
Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo assicurativo interno viene determinato il giorno 15 e l'ultimo giorno di ciascun mese (data di valorizzazione). Se i suddetti giorni risultassero festivi, sarà preso a riferimento il primo giorno lavorativo immediatamente successivo (effettiva data di valorizzazione). Ciascun valore di quota sarà utilizzato per tutti i movimenti (versamento premi e trasferimento da altra forma pensionistica) e le richieste (recesso, decesso, anticipazione, riscatto, sinistri e trasferimento ad altro fondo) effettuate fino a 5 giorni lavorativi antecedenti l'effettiva data di valorizzazione della quota. Il valore di quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo Art. 5, per il numero complessivo delle quote dello stesso Fondo. Le operazioni di conversione dei premi in quote sono effettuate lo stesso giorno di effettiva data di valorizzazione della quota. Gli strumenti finanziari sono valutati in base agli ultimi valori disponibili. Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.

Art. 5 - **Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Interni**
Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo Art. 7. Le attività di ciascun Fondo Interno sono valorizzate secondo i principi di seguito esposti:
- le quote di OICVM saranno valutate all'ultimo prezzo disponibile sui mercati nei giorni di valorizzazione; se tali prezzi non fossero disponibili a seguito di decisioni della Borsa o degli Organi di Vigilanza oppure a causa di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati verrà preso a riferimento l'ultimo prezzo disponibile sui mercati;
- gli altri valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura di Borsa relativo al giorno di valorizzazione; se tali prezzi non fossero disponibili a seguito di decisioni della Borsa o degli Organi di Vigilanza oppure a causa di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati verrà preso a riferimento l'ultimo prezzo disponibile sui mercati;
- i valori mobiliari non quotati o quotati con periodicità non coerente con quella di valorizzazione del fondo, saranno valutati sulla base delle quotazioni di valori mobiliari aventi caratteristiche similari (ad es. azioni con caratteristiche simili o obbligazioni dello stesso emittente) o in mancanza, in base a parametri oggettivi di mercato (ad es. tassi di interesse o indici di Borsa). La valutazione sarà effettuata con modelli interni di valutazione.

Art. 6 - **Attribuzione delle quote**
Il numero di quote assegnate al contratto si ottiene dividendo il premio versato, al netto delle spese previste sui premi (premio investito), per il valore unitario della quota relativo al Fondo Interno, o ai Fondi Interni, prescelti alla data di conversione dei premi in quote come definito all'Art. 4. Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato come indicato al precedente Art. 4, dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo di ogni Fondo interno, al netto delle spese e delle commissioni di gestione (patrimonio netto) per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi Interni.

Art. 7 - **Regime delle spese dei Fondi Interni**
Le spese relative a ciascun Fondo Interno sono rappresentate da:
- **commissione di gestione annuale** applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti secondo quanto indicato in tabella:

Fondo	Commissione di gestione annuale
MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO	2,15%
MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO	2,40%

Detta commissione viene trattenuta quotidianamente dalla Compagnia (in ragione di 1/365) dal patrimonio netto di ciascun fondo e incide sul valore unitario della quota;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Non sono previsti spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati , né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 - **Modifiche relative ai Fondi Interni**

La Compagnia allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni della normativa ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali. In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Compagnia il trasferimento tra Fondi Interni.

Art. 9 - **Revisione contabile**

Il rendiconto della gestione dei Fondi Interni, comprensivo di un confronto tra il valore della quota di ciascun Fondo con il relativo benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58. La Società di revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.

Roma, aprile 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Allegato 1.

Coefficienti di conversione del capitale assicurato in una rendita annua vitalizia immediata

Rendita annua per 1.000 euro di capitale assicurato

Età	Annuale	Semestrale	mensile	Età	Annuale	Semestrale	mensile
50	25,120	24,970	24,830	61	34,130	33,830	33,590
51	25,750	25,580	25,450	62	35,260	34,950	34,690
52	26,410	26,230	26,090	63	36,460	36,130	35,850
53	27,090	26,910	26,760	64	37,740	37,390	37,090
54	27,820	27,620	27,460	65	39,110	38,730	38,420
55	28,580	28,370	28,200	66	40,580	40,170	39,830
56	29,380	29,160	28,980	67	42,160	41,720	41,350
57	30,220	29,990	29,800	68	43,860	43,380	42,990
58	31,110	30,870	30,670	69	45,700	45,180	44,750
59	32,060	31,800	31,590	70	47,680	47,110	46,650
60	33,060	32,790	32,560				

L'importo della rendita vitalizia immediata viene determinato moltiplicando il capitale maturato nel piano individuale di previdenza per il coefficiente di conversione, avuto riguardo alla periodicità di erogazione prescelta, relativo all'età raggiunta dall'Assicurato. Il risultato ottenuto deve essere diviso per 1.000.

Coefficienti di conversione del capitale assicurato in una rendita annua vitalizia immediata

Validi per le adesioni con decorrenza fino al 31 marzo 2014 e per i versamenti fino al 16 giugno 2014

Rendita annua per 1.000 euro di capitale assicurato

Età	Annuale	Semestrale	mensile	Età	Annuale	Semestrale	mensile
50	35,470	35,150	34,900	61	45,970	45,440	45,010
51	36,180	35,850	35,590	62	47,310	46,750	46,290
52	36,930	36,590	36,310	63	48,740	48,140	47,660
53	37,730	37,370	37,080	64	50,260	49,620	49,110
54	38,560	38,190	37,880	65	51,880	51,210	50,660
55	39,440	39,050	38,730	66	53,610	52,900	52,310
56	40,370	39,970	39,630	67	55,470	54,700	54,080
57	41,360	40,930	40,580	68	57,470	56,640	55,970
58	42,410	41,960	41,590	69	59,610	58,730	58,010
59	43,520	43,050	42,660	70	61,930	60,970	60,200
60	44,710	44,210	43,800				

L'importo della rendita vitalizia immediata viene determinato moltiplicando il capitale maturato nel piano individuale di previdenza per il coefficiente di conversione, avuto riguardo alla periodicità di erogazione prescelta, relativo all'età raggiunta dall'Assicurato. Il risultato ottenuto deve essere diviso per 1.000.

Modalità di utilizzo delle tabelle relative ai coefficienti di conversione

Età	Annuale
fino al 1907	7
dal 1908 al 1917	6
dal 1918 al 1921	5
dal 1922 al 1927	4
dal 1928 al 1938	3
dal 1939 al 1947	2
dal 1948 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4

Le tavole di cui sopra sono state costruite prendendo come generazione di riferimento quella dei nati nell'intervallo 1958-1966. L'uso delle tavole per gli assicurati nati in altri anni si ottiene mediante il ringiovanimento/invecchiamento dell'età secondo la tabella precedente.

Esempio: Si consideri un assicurato di 60 anni, nato nel 1954, che voglia convertire il proprio capitale. Dalla tabella precedente si evince che per i nati nel 1954 bisogna invecchiare di un anno l'età; pertanto nella tabella dei Coefficienti di conversione, si deve prendere il coefficiente di età 61 anziché età 60, cioè 39,96.

Modalità di utilizzo delle tabelle relative ai coefficienti di conversione

Validi per le adesioni con decorrenza fino al 31 marzo 2014 e per i versamenti fino al 16 giugno 2014

Età	Annuale
fino al 1926	+3
dal 1927 al 1938	+2
dal 1939 al 1947	+1
dal 1948 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971	-2

Le tavole di cui sopra sono state costruite prendendo come generazione di riferimento quella dei nati nell'intervallo 1949-1959. L'uso delle tavole per gli assicurati nati in altri anni si ottiene mediante il ringiovanimento/invecchiamento dell'età secondo la tabella precedente.

Esempio: Si consideri un assicurato di 60 anni, nato nel 1946, che voglia convertire il proprio capitale. Dalla tabella precedente si evince che per i nati nel 1946 bisogna invecchiare di un anno l'età; pertanto nella tabella dei Coefficienti di conversione, si deve prendere il coefficiente di età 61 anziché età 60, cioè 45,970.
I coefficienti distinti per sesso in vigore prima del 21/12/2012 sono disponibili sul sito della Compagnia.

Documento sul Regime Fiscale

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa ad AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione.
La Compagnia si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.
Il limite annuo di € 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.
L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.
Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.
Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di € 5.164,57). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).
Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (€ 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a € 2.582,29 in ciascun anno.
È onere dell'aderente comunicare i contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi – per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 – non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

Regime fiscale della forma pensionistica individuale

La forma pensionistica individuale è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. I proventi subiscono una tassazione effettiva al 12,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché delle

obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list”.
I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).
Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);
b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell’art. 1 della legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE constabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.
I redditi, derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.
Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all’imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.
Il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno e del valore attuale della rendita all’inizio dell’anno.

Regime fiscale delle prestazioni

Alle prestazioni pensionistiche è applicata una ritenuta a titolo definitivo del 15% calcolata *sull’ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007*, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.
La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva ricompresa tra il 12,5% e il 26%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n.47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente alla posizione individuale accumulata a partire dal 1° gennaio 2007.

Trasferimento della posizione individuale

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche adeguate alla nuove disposizioni previdenziali.

Anticipazioni, Riscatti e Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l’applicazione

della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell'aderente;
- RITA.

Roma, aprile 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen



AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Documento sull'erogazione delle rendite

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA.
La Compagnia si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Determinazione della rendita

Il contratto prevede, a scelta dell'Assicurato, l'erogazione di:
a) una rendita vitalizia immediata rivalutata, pagabile finché sarà in vita l'Assicurato;
b) una rendita vitalizia reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio, pagabile finché questa è in vita.

Le rendite di cui alle precedenti lettere a) e b) sono di periodicità annuale e posticipate. Possono essere frazionate in rate mensili e semestrali.
L'importo della rendita vitalizia annua di cui alla lettera a), si determina moltiplicando il "la posizione individuale maturata nel piano individuale di previdenza" per il coefficiente di trasformazione in rendita, di cui agli allegati delle Condizioni generali di contratto, stabilito alla data di nascita e alla rateazione prescelta. Il risultato ottenuto deve essere diviso per 1.000.Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui al punto sub b); i relativi coefficienti di conversione saranno comunicati su richiesta.

Coefficienti di trasformazione

Per la determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita del capitale maturato, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della probabilità di sopravvivenza degli assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.
In particolare i coefficienti di trasformazione sono calcolati tenendo conto:
- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62 I, distinta per anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche;
- di un tasso di interesse dello 0,00%
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25%.

Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lungo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici.
La Compagnia si riserva, pertanto, la facoltà di modificare le basi demografiche utilizzate ai fini del calcolo dei coefficienti di conversione in rendita di cui sopra a condizione che:
- siano trascorsi almeno tre anni dal perfezionamento del contratto (cinque anni per le adesioni effettuate con decorrenza fino al 16/06/2014);
- non sia iniziata l'erogazione della rendita.

Detta modifica potrà conseguire esclusivamente ad una variazione delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, nonché dalle risultanze di studi effettuati sui portafogli polizze.
A tale scopo la Compagnia trasmetterà all'IVASS una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della base demografica e la metodologia applicata.
La Compagnia comunicherà preventivamente all'Assicurato l'introduzione della nuova base demografica almeno 60 giorni prima della relativa data di effetto, indicando il nuovo coefficiente di conversione. Per gli aderenti fino al 31/03/2014, la revisione delle basi demografiche sarà applicata e produrrà effetti esclusivamente sulla parte di posizione individuale maturata nel piano individuale di previdenza costituita dai premi versati successivamente

all'entrata in vigore della modifica stessa. Per le adesioni successive al 31/03/2014 la revisione delle basi demografiche sarà applicata e produrrà effetti su tutta la posizione maturata ai fini della prestazione pensionistica. Prima della data di effetto della modifica stessa, l'Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata nel piano individuale senza alcun onere o spesa.

Modalità di rivalutazione della rendita

La Compagnia dichiara, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni pensionistiche (rendita) calcolato sottraendo, dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata MPV12, la commissione trattenuta dalla Compagnia pari all'1,10%.
Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per un periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,00%, la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il valore della rendita assicurata, che non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento, sarà incrementato di un importo, ottenuto moltiplicando il tasso di rivalutazione di cui sopra per il valore della rendita stessa.
L'aumento della rendita, che resta definitivamente acquisito, sarà di volta in volta comunicato all'Assicurato.

Roma, aprile 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen



AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Documento sulle anticipazioni

SEZIONE 1
NORME GENERALI

Art. 1 - **Oggetto**

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del Fondo.

Art. 2 - **Condizioni per ottenere l'Anticipazione**

2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.

2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto Lgs 252/05 e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").

2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

2.4. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista, per ogni singolo caso e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.

Art. 3 - **Importo dell'Anticipazione**

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :
- – fino al 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- – fino al 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con uno o più versamenti da eseguirsi previa richiesta al fondo.

3.5 Nel caso in cui l'importo che risultasse erogabile, al netto degli oneri fiscali, fosse inferiore a quanto richiesto dall'aderente, verrà dato seguito senza avviso alla liquidazione del minor importo nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente (come sopra indicati), ovvero in relazione ai documenti di spesa sostenuti e documentati dall'aderente.

Art. 4 - **Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione**

4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della compagnia. In caso di adesioni con presenza di versamenti TFR e lavoratore antecedenti al 31/12/2000 occorrerà compilare anche la sezione "dati previdenziali e contributivi". La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Nel caso di espressa indicazione di coordinate bancarie intestate ad un soggetto diverso dall'aderente, non può essere dato seguito alla liquidazione dell'anticipazione.
4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente avviso di integrazione;
4.4 L'eventuale documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, dietro specifica richiesta da parte dell'aderente.
4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE 2
CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art. 5 - **Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**

5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.
5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge e/o i figli.
5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro un anno dal sostenimento della spesa.
5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata, unitamente al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e alla copia di un documento di riconoscimento:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL di competenza, strutture accreditate o dal medico di famiglia) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento. A tal proposito può essere utilizzato il modulo già predisposto e disponibile sul sito internet della compagnia.
- copia delle fatture, dei bonifici o delle ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere integrata con la seguente:
- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679 (Regolamento Privacy), firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
5.7 I Fondo può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, sulla base di idonea previsione di spesa, attestazione del carattere straordinario della terapia/intervento e della gravità della situazione. La documentazione di spesa definitiva dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

Art. 6 - **Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**

6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
6.2 Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o da suo figlio i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

– acquisto da terzi;
– acquisto in cooperativa;
– costruzione in proprio;

La documentazione da produrre in aggiunta a quella indicata al precedente punto 6.2, al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e ad un documento di riconoscimento è la seguente:

– In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda: copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dell'atto definitivo non appena disponibile;
– In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa, la documentazione degli esborsi sostenuti e l'impegno all'inoltro in via definitiva, non appena disponibile, dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
– In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto, i documenti di spesa sostenuti o i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente; consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679 (Regolamento Privacy), firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

6.4 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

6.5 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di acquisto della prima casa di abitazione:

– L'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra tra le fattispecie che consentono l'anticipazione per acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale;
– E' da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge.
– L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza;
– E' possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto diabitazione in stato estero, purché l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza;
– Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza;
– ove dall'atto notarile di compravendita risulti che per l'acquisto dell'abitazione l'aderente abbia utilizzato i proventi della vendita o della permuta di altro alloggio, l'anticipazione viene erogata esclusivamente per la parte del costo di acquisto non coperta dal ricavato della vendita o permuta del precedente appartamento;
– ove l'acquisto sia effettuato in separazione con il coniuge o il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per l'importo della quota attribuita all'aderente;
– L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Art. 7 - **Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione**

7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei sui figli.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
– progettazione ed esecuzione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– perizie e sopralluoghi;
– oneri di urbanizzazione;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
– relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
– IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
– documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti, oltre al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, al documento di riconoscimento:
a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
d) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute. In assenza dei documenti di spesa l'aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto all'inoltro dei documenti di spesa effettivi non appena disponibili e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In via definitiva, resta dunque ferma la necessità dell'acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi;
e) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
f) In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
g) In assenza dei documenti di spesa l'aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili. In via definitiva, resta ferma la necessità dell'acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi;

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei diciotto mesi antecedenti la data della richiesta.

7.7 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di ristrutturazione della prima casa di abitazione:
– È escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).
– Ove gli interventi di recupero edilizio riguardino la prima casa di cui l'iscritto è comproprietario con il coniuge in separazione o con il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per una quota di spese corrispondente alla quota di proprietà.

Art. 8 - **Ulteriori esigenze dell'aderente**

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, alla richiesta di Anticipazione presentata mediante idonea modulistica e unitamente alla copia di un documento di riconoscimento non dovrà essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Art. 9 - **Cessione del quinto e delega di pagamento**

9.1 In presenza di uno o più contratti di finanziamento notificati al fondo (cessione del quinto/delega di pagamento), l'anticipazione potrà essere liquidata solo dietro rilascio della liberatoria dal parte della/e società finanziaria/e. Con la richiesta di anticipazione l'aderente autorizza pertanto la forma di previdenza complementare a comunicare alla finanziaria l'ammontare della posizione e altre informazioni utili all'espletamento della pratica. Eventuali contratti di finanziamento notificati al fondo e attivi al 31/12 dell'anno precedente alla data di richiesta, potranno essere riscontrati all'interno della comunicazione periodica. L'aderente in sede di richiesta potrà integrare la richiesta di anticipazione con apposita liberatoria, qualora ne fosse già in possesso.

Art. 10 - **Documentazione definitiva**

10.1 La documentazione definitiva, in caso di liquidazione sulla base di documentazione provvisoria, dovrà essere fornita non appena disponibile e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In ogni caso il fondo provvederà a sollecitare l'aderente, mediante apposita comunicazione, ai fini del completamento della pratica. Qualora la documentazione definitiva non venga predisposta e inoltrata, resta a carico dell'iscritto l'obbligo di rimborso dell'anticipazione al lordo delle ritenute. Rimane, inoltre, a carico dell'iscritto la procedura per ottenere il rimborso dell' Irpef trattenuta e versata all'erario.

Art. 11 - **Dichiarazione di responsabilità**

11.1 La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.

Roma, aprile 2020

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen



AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

pagina bianca per esigenze tipografiche

www.axa-mps.it

Mod. **AXV APAP16** – ed. 04/2020

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.